

ATTI
DELL'ISTITUTO NAZIONALE
DELLE ASSICURAZIONI

VOL. III.

CONFERENZE
DI CULTURA ASSICURATIVA
DELL'ANNO 1930



ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI
ROMA MCMXXXI - IX

—
DIRITTI RISERVATI
—

Roma, 1931-IX - Tipografia del Senato del dott. G. Bardi.



Corporate Heritage
& Historical Archive

I.

CONFERENZE



DIRITTO PUBBLICO E DIRITTO PRIVATO NELL'ORDINAMENTO DELLE ASSICURAZIONI

(Conferenza del prof. Alberto Asquini) ().*

Non è nuova l'osservazione che il diritto pubblico va sempre più intensamente penetrando anche quella zona dei rapporti privati che era considerata tradizionalmente come la più inaccessibile all'intervento diretto dello Stato: voglio dire la zona dei rapporti commerciali. Né sono ignote le cause di tale intervento sempre più accentuato in superficie e in profondità: cause perfettamente naturali, e cioè non dipendenti solo dall'influsso di nuove dottrine politiche, ma dipendenti soprattutto dallo sviluppo della economia capitalistica verso forme tecniche e organizzative sempre più complesse; dalla sostituzione della concorrenza tra gruppi organizzati alla concorrenza tra individui e quindi dalla necessità di un'azione moderatrice dello Stato a tutela dell'equilibrio sociale e degli interessi generali.

Tanto è vero che il fenomeno si avvera in tutti gli Stati, pur retti politicamente da dottrine diverse; il quale rilievo è il miglior elogio alla dottrina fascista che ha realisticamente intesa la lezione delle cose ed è stata la prima a rompere decisamente i ponti con le impacciati contraddizioni in cui si dibattono altri regimi, liberali in teoria, incosciamente portati verso il socialismo di Stato in pratica, tracciando con la Carta del lavoro le linee razionali di una nuova politica legislativa perfettamente adeguata alla nuova fase dell'economia capitalistica.

L'orientamento pubblicistico del diritto commerciale si manifesta in due forme: da un lato attraverso una rete sempre più

(*) Tenuta il giorno 24 gennaio 1930.

intensa di norme di ordine pubblico, portanti una graduale limitazione della sfera della libertà contrattuale pur senza togliere ai rapporti commerciali il loro essenziale carattere privato; dall'altro lato attraverso un allargamento della sfera della attività dello Stato — di polizia e di tutela nello stesso tempo — nei riguardi della formazione e dell'attività delle imprese commerciali, per cui a fianco dei rapporti commerciali tra imprese commerciali e privati, e a loro garanzia, vengono a crearsi nuovi interessanti rapporti di diritto pubblico tra la pubblica amministrazione e le imprese, con svariate forme di controllo, fino ad oggi affidate ad organi prevalentemente burocratici, ma che nel quadro del nuovo ordinamento corporativo potranno almeno in parte essere affidate ai nuovi organi corporativi dello Stato.

La recente legislazione in materia di licenze commerciali, in materia di costituzione, di fusione, di aumento di capitale di anonime, in materia di borse, in materia di operazioni bancarie attinenti al risparmio, in materia di trasporti, per non parlare dei rapporti di lavoro, offre larga messe allo studioso per osservare questo nuovo orientamento del diritto commerciale.

Ma in grado eminente l'osservazione merita di esser fatta nello ordinamento delle assicurazioni. Non parlo delle cosiddette assicurazioni sociali, che per il loro carattere obbligatorio e per le modalità di gestione, affidata ad enti di diritto pubblico, hanno istituzionalmente una attrezzatura pubblicistica; ma parlo delle assicurazioni che si continuano a chiamare — giustamente — assicurazioni private, tenuto conto che resta sempre materia di diritto privato la struttura del rapporto assicurativo svolgentesi tra imprese e assicurati. Malgrado che nella scuola e nei trattati si continuino a studiare queste assicurazioni sotto un profilo esclusivamente privatistico, sta in fatto che è venuto a formarsi un diritto pubblico delle assicurazioni private non meno importante del diritto privato delle assicurazioni, e così intimamente connesso con quest'ultimo, che non può più essere ignorato da chiunque voglia rendersi esatto conto dei moderni ordinamenti assicurativi.

Per forza delle cose. Lo sviluppo assunto dalla tecnica assicurativa, la diffusione dello spirito di previdenza, la necessità di fron-

teggiate con mezzi sicuri le alee di ogni forma di attività, hanno reso perentorio il bisogno di un intervento attivo dello Stato a tutela degli enormi interessi che sono in gioco nell'industria assicuratrice e a controllo dell'impiego delle formidabili correnti di risparmio che affluiscono alle imprese assicuratrici.

Determinare il punto giusto di equilibrio fino al quale l'intervento dello Stato deve arrivare, per non essere insufficiente, e oltre al quale non deve andare, per non essere paralizzante, è, come ogni problema di misura, arduo problema che non si può risolvere per astratti assiomi, ma si deve risolvere secondo le circostanze di tempo, di luogo, di modo; è cioè un problema politico per eccellenza.

Noi possiamo però con fierezza italiana constatare che raramente un così arduo problema è stato risolto con la felice misura con cui è stato risolto dal legislatore italiano con una delle prime leggi fondamentali del Regime fascista: il decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, su cui, come è stato rilevato anche in occasione dei più recenti progetti di riforma del Codice di commercio, l'attenzione degli studiosi non si è ancora sufficientemente fermata.

Per ciò non credo di far opera del tutto inutile, se nel breve corso di questa mia lezione, vi intratterrò su qualcuno dei lineamenti di questa legge che mi sembrano più interessanti per valutare l'inserzione tra diritto pubblico e diritto privato avvenuta negli ordinamenti assicurativi, sia per ciò che riguarda lo Statuto della impresa assicuratrice, sia per ciò che riguarda il regolamento del contratto di assicurazione.

* * *

Dell'impresa assicuratrice il Codice di commercio non si era affatto occupato. Lacuna gravissima, come ha più volte avvertito la dottrina, perchè il contratto sul rischio cessa di essere contratto di gioco per divenire contratto di assicurazione, solo in quanto vi sia assunzione di una massa di rischi uniformi da parte di un'impresa, che trovino copertura tecnica nella massa dei premi secondo il calcolo delle probabilità, in rapporto alla legge dei grandi numeri.

Ma il fatto è che il Codice vide il problema dell'esercizio della industria assicuratrice secondo quegli estremi principî della scuola liberale, che suggestionarono anche nelle altre materie il nostro legislatore commerciale, e nel diritto di libertà di commercio vide compreso anche il diritto di esercitare liberamente l'industria assicuratrice. Questo l'unico principio di diritto pubblico che emerge dal sistema del nostro Codice. L'industria assicuratrice restò quindi teoricamente aperta a tutti: ditte singole e ditte sociali di qualsiasi specie, salva per le società per azioni l'osservanza delle forme prescritte dal Codice per qualsiasi società per azioni e salve talune insufficienti garanzie circa il vincolo di una quota parte dei premi nella assicurazione vita (art. 145 Cod. comm.) e circa la compilazione dei bilanci (art. 177 Cod. comm.).

Da questo estremo principio liberale, che fu solo attenuato con le leggi 26 gennaio 1902 – 7 luglio 1908 sulle imprese tontinarie e di ripartizione, si passò poi nelle assicurazioni vita al sistema estremo opposto del monopolio di Stato (legge 4 aprile 1912), che, comunque da altri punti di vista si giudichi, ebbe il merito di porre le fondamenta di questo potente Istituto, divenuto ormai la colonna vertebrale dell'ordinamento assicurativo italiano.

Finchè nel 1923, forti dell'esperienza di un decennio di esercizio di Stato, si intese che la via giusta stava nel mezzo; conservare e potenziare l'Istituto di Stato, ma ammettere un regime di *concorrenza controllata* anche per le imprese private, ed estendere il principio del controllo della concorrenza anche alle assicurazioni danni, dove, sia pure in misura minore, sono tuttavia in gioco interessi sociali della massima importanza.

Ecco l'essenza del decreto-legge del 29 aprile 1923, che va precisamente riguardato come il nuovo statuto professionale di diritto pubblico delle imprese assicuratrici.

Il principio generale che lo informa è quello del controllo dello Stato sull'esercizio dell'industria assicuratrice per tutte le forme di assicurazione, attuato direttamente attraverso l'autorizzazione amministrativa e il potere ispettivo del Ministero, e inoltre, per le assicurazioni vita, indirettamente attraverso la cessione obbliga-

toria di una quota-parte di ciascun rischio assunto dalle imprese private all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni.

L'*autorizzazione amministrativa* è un'autorizzazione in senso tecnico, non una concessione, perchè, ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge, la facoltà di esercizio dell'industria assicuratrice è potenzialmente riconosciuta dalla legge stessa a qualsiasi impresa privata, condizionatamente all'atto di autorizzazione. L'autorizzazione, come è noto, può essere concessa solo a Società anonime legalmente costituite o a mutue a premio fisso, escluse dunque non solo le associazioni tontinarie e le mutue di ripartizione, ma anche le ditte singole, le società in nome collettivo, in accomandita e a garanzia limitata; tutte forme che non offrono sufficienti garanzie. Si richiede inoltre per le assicurazioni vita, che le società anonime abbiano almeno dieci milioni di capitale, di cui il 50 % versato e che le mutue abbiano un corrispondente fondo di garanzia. Per le imprese estere, infine, si richiede che esse costituiscano una legale rappresentanza nel Regno e, nel ramo vita, che esse abbiano almeno dieci anni di esercizio nel loro paese di origine, oltre la condizione di reciprocità per le nostre imprese all'estero.

Pur ricorrendo tutte le condizioni legali, non vi è però un diritto soggettivo, ma solo un interesse legittimo all'autorizzazione, cosicchè in caso di rifiuto dell'autorizzazione si può solo avere un ricorso al Consiglio di Stato per illegittimità, incompetenza o eccesso di potere.

Ma la singolarità del sistema della legge sta in ciò: che nei riguardi delle imprese operanti senza avere ottenuta l'autorizzazione sono previste non solo sanzioni penali e amministrative, il che è conforme ai principî generali, ma anche sanzioni di diritto privato nei rapporti tra imprese e assicurati; nel senso che l'impresa non autorizzata operante nel Regno può essere posta in liquidazione (art. 45) e che per i contratti di assicurazione sulla vita stipulati all'estero con imprese non autorizzate nel Regno non può essere esercitata l'azione nel Regno (art. 63).

Il VIVANTE ha sostenuto addirittura la tesi che i contratti stipulati con imprese non autorizzate sarebbero nulli, con diritto di

ripetere i premi pagati da parte degli assicurati, come se la mancata autorizzazione creasse un caso d'incapacità assoluta per le imprese. Questa tesi però non trova fondamento nel testo della legge; è contraria al concetto di autorizzazione amministrativa, che non è affatto elemento integrante della capacità di agire; è contraria agli scopi della legge, perchè a chi colpevolmente contrae con un'impresa non autorizzata la legge non vuole affatto dare il beneficio della ripetizione dei premi, ma bensì la punizione della liquidazione dell'impresa, ove si tratti di impresa operante nel Regno, o dell'improcedibilità dell'azione ove si tratti di impresa operante all'estero, e quindi sottratta ad ogni sanzione diretta.

Il *potere ispettivo*, poi, dello Stato sulle imprese di assicurazione è il più vasto: periodico, in sede di approvazione di bilanci; occasionale, tutte le volte che se ne presenti l'opportunità; e volto ad assicurare l'osservanza di tutte le norme relative alla gestione della impresa contenute nella legge, nel regolamento e nel decreto di autorizzazione, norme che investono soprattutto, come dirò, il regime dei premi, delle condizioni di polizza e delle riserve.

L'esercizio del potere ispettivo può portare a due ordini di sanzioni: penali a carico delle imprese e degli amministratori e direttori responsabili (art. 61-62); amministrative a carico delle imprese, e cioè il divieto di assunzione di nuovi affari e nei casi più gravi, e soprattutto in quello di esercizio senza autorizzazione, la liquidazione dell'impresa ad opera di un Regio commissario. Anche questi provvedimenti hanno però importanti ripercussioni di diritto privato.

Il divieto di assunzione di nuovi affari rappresenta una circostanza sopravveniente che modifica necessariamente i presupposti dei contratti in corso, ed era logico quindi riservare agli assicurati estranei a tale evento il diritto di risoluzione del contratto in corso, come prevede l'articolo 60 della legge. Ma ciò non vuol dire, come ritiene ancora una volta il VIVANTE, che debbano considerarsi nulli i nuovi contratti eventualmente stipulati dall'impresa dopo il divieto, perchè in tal caso, come nei casi di assicurazione contratte con un'impresa non autorizzata, chi è anzitutto in colpa è l'assicurato, e la sola sanzione adeguata è la messa in liquidazione

dell'impresa contravveniente al divieto, di cui i nuovi assicurati pagheranno le spese.

Le ripercussioni di diritto privato nella messa in liquidazione dell'impresa non hanno bisogno di dimostrazione, essendo la necessaria conseguenza del riparto delle attività tra gli assicurati, che viene dalla legge disciplinata con norme speciali, su cui non ho qui il tempo di soffermarmi, per quanto esse siano particolarmente interessanti sia dal punto di vista del diritto sostanziale, sia dal punto di vista processuale.

* * *

Di natura diversa è il *controllo indiretto* esercitato dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni sulle imprese di assicurazioni vita attraverso la *cessione* di una quota parte dei rischi assunti, che va, come è noto, regredendo dal 40 al 10 %.

Qui infatti lo scopo diretto è quello di devolvere all'Istituto una quota-parte degli utili sugli affari acquisiti dalle imprese private, facendone le naturali alleate dell'Istituto, e raggiungendo per questa via quegli scopi d'interesse sociale e finanziario per cui era stato creato il regime di monopolio; anche a prescindere dalla considerazione che il regime di concorrenza stimolando lo spirito di previdenza, fecondando il mercato assicurativo, aumentando il volume degli affari viene anche per altra via a favorire la produzione dell'Istituto Nazionale, come l'esperienza ha dimostrato.

Ma la cessione di una quota-parte dei rischi all'Istituto Nazionale ha anche uno scopo indiretto non meno importante: quello di controllare, contratto per contratto, la gestione delle imprese private, le modalità di acquisizione degli affari, l'osservanza delle condizioni volute dalla legge e dei decreti di autorizzazione, il criterio di selezione dei rischi ecc. Non credo di dire una novità osservando che questa forma di controllo in pratica è più efficace di qualsiasi controllo amministrativo e l'esperienza, infatti, ha dimostrato che attraverso questo controllo il mercato delle assicurazioni vita è stato completamente risanato, così da poter oggi essere additato ad esempio da molti osservatori stranieri.

Giuridicamente il rapporto che viene a crearsi tra Istituto Nazionale e imprese di assicurazioni private in dipendenza della parziale cessione dei rischi è stato poco osservato. Si tratta, a mio modo di vedere, di un rapporto rispondente bensì a uno scopo d'interesse pubblico, ma foggato dalla legge essenzialmente come rapporto di diritto privato. La cosa non deve far meraviglia perchè tutta l'attività dell'Istituto, che è pure indubbiamente ente di diritto pubblico, resta soggetta nel campo tecnico assicurativo di fronte ai terzi ai principî del diritto privato.

Vi è anzitutto un obbligo legale delle imprese ad offrire la cessione pro quota di tutti i contratti assunti, sotto la comminatoria del risarcimento dei danni e di particolari penalità (art. 24 L. 37 Reg.). Non vi è all'incontro un obbligo legale a contrarre da parte dell'Istituto, perchè esso resta libero di accettare o meno la cessione secondo il suo apprezzamento sulla convenienza del rischio.

Qualora l'Istituto accetti, il rapporto che si viene a costituire tra le imprese e l'Istituto è un rapporto contrattuale di cessione di polizza pro quota, non di riassicurazione, perchè nessun premio di riassicurazione viene pagato dalle imprese all'Istituto. Si tratta però di una cessione con effetti *sui generis* perchè pur venendo notificata all'assicurato, salvo accordi in contrario, esso non importa la sostituzione dell'Istituto cessionario all'impresa per la quota di contratto ceduto nei confronti degli assicurati, come secondo i principî generali della cessione dovrebbe avvenire; ma ha effetti essenzialmente interni tra Istituto e impresa: nel senso che per quanto riguarda il lato attivo (riscossione dei premi) creditrice di fronte all'assicurato resta sempre l'impresa; e per quanto riguarda il lato passivo (pagamento della somma assicurata) debitrice diretta di fronte ai terzi resta pur sempre l'impresa; per quanto l'Istituto, dovendo vincolare a favore degli assicurati le riserve matematiche inerenti alle quote di rischio assunte, assume esso pure sussidiariamente una responsabilità in proprio di fronte alla massa degli assicurati; per cui da questo punto di vista si potrebbe parlare di un accollo cumulativo di debito.

L'ordinamento della legge risponde perfettamente all'intento pratico di non intralciare menomamente i rapporti tra imprese e assicurati per il fatto della cessione della quota parte di rischio all'Istituto, e di dare d'altra parte alla massa degli assicurati per la quota parte di rischio ceduto all'Istituto quelle stesse garanzie sulle rispettive riserve matematiche, che hanno gli assicurati diretti presso l'Istituto. Ecco un esempio tipico in cui con le forme del diritto privato si raggiunge perfettamente uno scopo di pubblico interesse.

* * *

L'intreccio tra diritto pubblico e diritto privato non è meno interessante nel *regolamento dei contratti di assicurazione*, attraverso le speciali norme della legge del 1923 sulla gestione della impresa per quanto riguarda le condizioni di polizza, la commisurazione dei premi, il regime delle riserve.

Le condizioni di polizza hanno nell'ordinamento assicurativo un'importanza tutta speciale che non hanno in altri tipi di contratti, che pure avvengono per massa (trasporti, vendita di merci tipo, somministrazioni di servizi standardizzati ecc.).

Nei contratti di massa l'uniformità delle condizioni contrattuali è essenzialmente imposta da ragioni di organizzazione; i servizi standardizzati costano meno dei servizi singolarmente differenziati. Qualche volta è imposta inoltre da ragioni d'interesse pubblico, e ciò in tutti i servizi in cui vige il principio della parità di trattamento, come nei trasporti. Nel campo delle assicurazioni l'uniformità delle condizioni di polizza, più che dalle ragioni suddette, è imposta anzitutto da ragioni tecniche, perchè non vi può essere copertura tra la massa dei premi e la massa dei rischi se le condizioni contrattuali non sono determinate secondo criteri tecnici uniformi.

Questa funzione tecnica delle *condizioni di polizza* doveva essere garantita giuridicamente nell'interesse degli assicurati e anche nell'interesse delle imprese contro gli abusi della concorrenza. Lo Stato vi poteva provvedere in due modi; direttamente trasfor-

mando le condizioni di polizza in norme di legge, per quanto possibile imperative, delimitando in questo modo la sfera della libertà contrattuale; indirettamente esercitando il suo controllo sulle condizioni contrattuali di polizza, mediante l'omologazione preventiva, pur senza togliere alle condizioni di polizza il loro carattere contrattuale.

Fino alla legge del 1923 da noi si era creduto sufficiente la prima forma d'intervento. Il diritto delle assicurazioni codificato nel Codice di commercio non è che la codificazione del regolamento contrattuale delle polizze, in quelle che si ritennero essere le norme più essenziali e uniformi, secondo i diversi tipi di assicurazioni. La deficienza più volte lamentata di questa codificazione è di avere un troppo scarso carattere imperativo, così da riuscire platonica proprio nei casi in cui più si sentirebbe il bisogno di un freno alla libertà contrattuale. La riforma del Codice di commercio si propone precisamente di rimediare a questo difetto.

Ma non bisogna illudersi che in sede di regolamento legislativo diretto si possa provvedere a tutto. Il regolamento di un codice non può che segnare i capisaldi di un regolamento contrattuale; non può penetrare nella disciplina contrattuale più intima di tutte le svariate forme assicurative, perchè la tecnica assicurativa è perennemente in movimento, sospinta dall'evolversi continuo delle esigenze economiche degli assicurati e dallo spirito inventivo degli assicuratori.

Ecco quindi la necessità di un intervento indiretto dello Stato attraverso il controllo sulle condizioni contrattuali di polizza. A ciò espressamente ha provveduto la legge 1923 per tutte le forme di assicurazioni sulla vita umana, subordinando l'autorizzazione di esercizio al preventivo esame delle condizioni di polizza, che devono essere omologate all'atto del decreto di autorizzazione, ed estendendo il principio dell'omologazione anche alle condizioni di polizza dell'Istituto Nazionale.

Nulla vi è nella legge che autorizzi a ritenere che con questa omologazione muti la natura delle *condizioni di polizza*. Le condizioni di polizza anche omologate conservano quindi il loro carattere di condizioni contrattuali ed entrano nei singoli contratti

di assicurazioni solo in quanto sono proposte ed accettate. Non vi ha un'applicazione automatica delle medesime indipendentemente dal consenso.

Certo però si tratta di un consenso *sui generis* come in tutti i contratti di adesione fondati su un contratto-tipo modellato unilateralmente dall'impresa; si ha cioè un consenso in blocco che rende impossibile la ricerca di una comune volontà dei contraenti a proposito di ogni singola clausola; per modo che le condizioni di polizza, quantunque condizioni contrattuali, devono essere interpretate con criteri oggettivi, non soggettivi in relazione agli scopi d'interesse generale che esse si propongono, non in relazione alla posizione individuale del singolo assicurato, perchè tale è la volontà contrattuale in esse espressa.

Ma non perciò, ripetesi, diventano diritto oggettivo, meno che meno diritto imperativo nei confronti degli assicurati; non perciò può inferirsi quindi la nullità di una clausola contrattuale, in deroga alle condizioni di polizza omologate, se la clausola risulta essere accettata dall'assicurato. Le sanzioni contro l'inosservanza delle condizioni di polizza omologate sono di natura puramente amministrativa e penale a carico dell'impresa inosservante, potendo portare, come ho già accennato, fino al divieto di assunzione di nuovi affari e alla messa in liquidazione della impresa.

Questi principî valgono anche per le condizioni di polizza nelle *assicurazioni collettive*, che vanno acquistando nel ramo vita un'importanza sempre maggiore, soprattutto nelle così dette assicurazioni aziendali. Perchè anche le polizze collettive, se pure stipulate a beneficio di una collettività indeterminata di interessati, hanno sempre una forza obbligatoria puramente contrattuale nella forma del contratto a favore di terzi, e non si trasformano affatto, con l'omologazione amministrativa, in norme di legge. L'omologazione amministrativa ha sempre la stessa natura di un mero controllo preventivo agli effetti della responsabilità amministrativa dell'impresa di fronte allo Stato. Al quale proposito, sia detto fra parentesi, sarebbe logico che il controllo dello Stato si esercitasse anche sulle polizze collettive dell'Istituto Nazionale, come si esercita sulle condizioni di polizza individuale dell'Istituto

stesso, se non altro per stabilizzare anche in questo campo la concorrenza fra imprese private e Istituto Nazionale.

Una riforma più radicale nel senso di dare alle condizioni di polizza, omologate dallo Stato, valore legale, e magari valore legale imperativo sarebbe certo strettamente possibile, adottando per esempio un *tipo di polizza unico* per ogni tipo di assicurazione e risponderebbe ai principî di una rigida disciplina corporativa dell'industria assicurativa.

Ma ciò vorrebbe dire in sostanza solo questo: sostituire al regolamento legale del codice di commercio un regolamento legale fuori del codice, che sarebbe certo più agevolmente suscettibile di periodiche revisioni, ma dovendo per sua natura essere esauriente e rigido toglierebbe all'industria assicuratrice quel certo grado di elasticità, che ha pur giovato al suo progresso attraverso il moltiplicarsi dell'esperienza.

Più che a riforme in questo senso io propenderei invece ad estendere il principio del controllo amministrativo, come oggi vige per le assicurazioni di vita, anche alle *assicurazioni danni*, in cui vi sono interessi sociali in gioco diversi, ma non meno delicati di quelli che sono in gioco nelle assicurazioni di vita. Perchè per le assicurazioni danni la legge del 1923, pur subordinando le imprese all'autorizzazione amministrativa, non prevede alcun effettivo controllo sulle condizioni di polizza, che le imprese sono obbligate a comunicare al Ministero solo per informazione. Eppure se vi è un campo in cui oggi il bisogno di un severo controllo dello Stato si fa sentire è proprio quello delle assicurazioni danni, specialmente in alcuni rami, come quello dell'assicurazione trasporti, dove la sfrenata concorrenza tra le imprese ha più volte riservato le più amare sorprese, per la buona fede degli assicurati.

* * *

I principî testè esposti in materia di controllo amministrativo sulle condizioni di polizza valgono in particolare per le *tariffe dei premi*, i quali non sono altro in realtà che un elemento, e il più importante, delle condizioni di polizza. Il più importante, perchè

la commisurazione dei premi alla portata dei rischi è il principio tecnico basilare dell'industria assicuratrice, così nell'assicurazione vita, dove i debiti per rischi futuri devono trovar copertura nella riserva matematica, come nell'assicurazione danni dove i debiti per i rischi devono pure trovar copertura nel fondo dei premi.

Ed infatti la legge del 1923 per le assicurazioni vita (non invece purtroppo per le assicurazioni danni) sottopone espressamente all'omologazione amministrativa, all'atto dell'autorizzazione oltre le condizioni di polizza, anche le tariffe dei premi, le quali diventano obbligatorie *in linea amministrativa*, per le imprese, come testè ho detto alla pari delle condizioni di polizza. Senza possibilità di distinzione tra premi puri e premi lordi, perchè una concorrenza tra le imprese, che si esercitasse mediante abbuoni sul lordo dei premi, destinato a coprire le indispensabili spese di produzione e di gestione, verrebbe indirettamente a intaccare la parte pura del premio, e cioè la riserva matematica, garanzia intangibile degli assicurati.

A parte il fatto, che agli effetti della cessione di una quota parte del rischio delle imprese private all'Istituto Nazionale, sarebbe inammissibile che le imprese private potessero lucrare, oltre i limiti di tariffa, sul lordo dei premi ai danni dell'Istituto Nazionale.

Può solo dubitarsi sull'obbligatorietà delle tariffe per quanto riguarda la *quota di provvigione* riservata agli agenti produttori, dato che questa quota non può incidere nè direttamente, nè indirettamente sulle riserve matematiche e non può rappresentare alcun mezzo di lucro delle imprese private a danno dell'Istituto Nazionale agli effetti della cessione della quota parte di rischio.

Certo la concorrenza tra gli agenti produttori mediante abbuoni agli assicurati sulla loro quota di provvigione, anche se giuridicamente inattaccabile, è un malcostume commerciale, che non può trovare giustificazione per il solo fatto che esso sia praticato largamente anche in altri campi dell'attività commerciale; e, purtroppo deve dirsi, è un malcostume di difficile repressione, come dimostrano le esperienze fatte in altri paesi e la stessa esperienza

fatta da noi sotto l'impero della legge del 1913 il cui regolamento inutilmente comminava sanzioni al riguardo. Ma forse in questa materia sottratta fra altro ad ogni pratico controllo delle imprese, il rimedio migliore non può venire che da una migliore selezione degli agenti di assicurazione e forse da un'azione di controllo che potrebbe essere rimessa alle stesse organizzazioni sindacali degli agenti di assicurazioni, che in definitiva sono i più interessati in materia.

* * *

Intimamente connessa colla disciplina dei premi è la tutela delle *riserve matematiche* nelle assicurazioni vita e del *fondo premi* nelle assicurazioni danni. Il Codice di commercio lasciava anche questa materia, che è pure la base tecnica del contratto di assicurazione, quasi completamente nell'ombra.

Per le assicurazioni vita vi era l'obbligo del vincolo di una quota-parte dei premi presso la Cassa Nazionale Depositi e Prestiti; per le assicurazioni danni nessuna norma. Il merito della legge del 1923 è di avere esteso alle imprese assicuratrici nel ramo vita quella rigorosa disciplina sulle riserve matematiche, che era stata già sperimentata nella gestione dell'Istituto Nazionale, e di avere provveduto a una garanzia cauzionale per gli assicurati anche nelle assicurazioni danni.

I principî essenziali per le assicurazioni vita sono, come è noto, i seguenti: controllo statale delle basi tecniche per la determinazione delle riserve matematiche all'atto della autorizzazione all'esercizio (art. 19); determinazione precisa dei modi di investimento della riserva matematica (art. 27); vincolo obbligatorio di questa attività a favore degli assicurati (art. 26-28); costituzione obbligatoria di un ulteriore fondo di riserve ordinarie fino al raggiungimento del 5 % della riserva matematica (art. 29); separazione di ogni attività relativa alla gestione delle assicurazioni sulla vita dalle attività destinate a soddisfare obbligazioni di altra natura (art. 30).

Senza entrare nell'esame dettagliato di queste disposizioni, a me interessa rilevare che anche questo complesso di disposizioni ha un duplice ordine di sanzioni, di diritto pubblico e di diritto privato; di diritto pubblico, in quanto l'inosservanza di dette disposizioni, accertabile in sede di approvazione dei bilanci o di speciali ispezioni, espone le imprese a sanzioni amministrative, che possono giungere fino al divieto di assunzione di nuovi affari e alla messa in liquidazione dell'impresa, oltre le penalità a carico degli amministratori responsabili; di diritto privato, in quanto sulle attività vincolate a riserva matematica si crea un espresso privilegio a favore della massa degli assicurati nel grado del diritto di pegno (art. 1958, n. 6 cod. civ.) (art. 28), che in caso di liquidazione delle imprese dà luogo a un vero diritto privilegiato di riparto a favore dei singoli assicurati (art. 51).

Vi è poi una specialissima comminatoria integrativa, in quanto la mancata imputazione di un contratto di assicurazione nel calcolo delle garanzie a favore degli assicurati è causa di risoluzione *ex tunc* del contratto di assicurazione, su richiesta dell'assicurato (la legge parla di annullamento, ma impropriamente), con diritto alla ripetizione integrale dei premi pagati (art. 59).

A parte ciò, la legge riconosce infine espressamente il diritto dell'assicurato al riscatto e alla riduzione della polizza, e cioè il diritto dell'assicurato sulla sua quota di riserva, prescrivendo alle imprese di determinarne le condizioni nelle clausole di polizza, da sottoporsi all'approvazione del Ministero (art. 19).

Per le assicurazioni sulla vita la tutela del risparmio affluente alle imprese private ha quindi una tutela legislativa di diritto pubblico e di diritto privato non inferiore a quella del risparmio affluente all'Istituto Nazionale.

Più approssimative sono le garanzie a favore degli assicurati nelle assicurazioni danni, forse perchè la materia è più resistente a norme tecniche più precise.

La garanzia degli assicurati è data dall'obbligo delle imprese di costituire e di vincolare a favore della massa degli assicurati una cauzione ragguagliata al 35 % dei premi lordi dell'esercizio precedente inerenti alle assicurazioni stipulate nell'esercizio stesso

e anteriormente, salvo riduzioni per taluni rami, e in ogni caso con un determinato minimo assoluto (art. 33).

Gli effetti giuridici di questo vincolo cauzionale sono però gli stessi, di cui ho testè parlato per il vincolo sulle riserve matematiche nelle assicurazioni vita.

Che queste norme rappresentino un decisivo progresso di fronte all'assoluto silenzio del codice di commercio in materia di assicurazioni, è evidente.

Ma il loro rendimento pratico, nel meccanismo della legge, dipende essenzialmente dal fatto che lo Stato abbia i mezzi per esercitare il controllo vigile, severo, penetrante sulla sostanza delle cose e non solo sulla apparenza contabile; perchè anche i privilegi legali attribuiti agli assicurati valgono solo dove essi possono essere fatti valere su beni effettivi e non su cifre contabili. Ora il controllo amministrativo sulla gestione delle imprese di assicurazioni danni è solo quello successivo, che può essere dato in sede di approvazione dei bilanci e di eventuali ispezioni, mancando il controllo dell'Istituto Nazionale sulle condizioni di assunzioni dei rischi, come esiste invece nelle assicurazioni vita.

Potrebbe tuttavia tale controllo essere sufficiente se potesse essere sempre tempestivo ed effettivo, ma non sempre può bastare l'abnegazione dei valorosi funzionari di un Ministero a supplire alla deficienza dei mezzi di controllo, che dovrebbero essere alimentati con lo speciale contributo versato a questo scopo dalle imprese assicuratrici, mentre invece questo contributo finisce in gran parte col restare nelle casse generali dello Stato, per coprire altri bisogni.

Forse perciò nell'ordinamento delle assicurazioni danni la legge del 1923 non ha ancora dato tutti i suoi frutti.

* * *

Ma non voglio indugiarmi in critiche su questo terreno, perchè lo scopo di questa mia lezione è diverso: quello di aver richiamato la vostra attenzione sulla grande importanza della legge del 1923; che ha non solo il merito di avere integrato il regola-

mento del contratto di assicurazione contenuto nel codice di commercio con un organico statuto delle imprese assicuratrici, supplendo a una inescusabile lacuna della nostra legislazione precedente; ma ha soprattutto il merito di aver posto in rilievo come l'ordinamento delle assicurazioni non possa più concepirsi sullo stretto piano del diritto privato, ma come esso penetri intimamente con le sue radici nel diritto pubblico.

Incidere prevalentemente sul diritto pubblico lo statuto professionale delle imprese; incidere sul diritto privato il regolamento del contratto di assicurazione. Ma, come spero di avere dimostrato, i due campi non sono affatto separati e indipendenti l'uno dall'altro, perchè lo statuto delle imprese ha ripercussioni dirette sul regolamento contrattuale e il regolamento contrattuale influisce sullo statuto delle imprese.

Può essere conveniente solo per ragioni di sistematica giuridica mantenere lo statuto delle imprese regolato in una legge speciale e mantenere nel Codice di commercio la disciplina del contratto. Ma quello e questa devono essere strettamente coordinati. Ecco la giusta impostazione della riforma del codice di commercio in materia di assicurazione, a cui attende il Regime.

Taluni principî di diritto privato, contenuti nella legge del 1923 potranno passare nel Codice di commercio, così quello del privilegio degli assicurati sulle attività vincolate a loro favore in caso di liquidazione delle imprese, così quello del diritto dell'assicurato alla riduzione e al riscatto della polizza, così quello della impignorabilità e insequestrabilità delle somme assicurate nell'assicurazione vita. Ma quello che più importa è che lo spirito della riforma del Codice di commercio in materia di assicurazioni si adegui allo statuto delle imprese quale risulta dalla legge del 1923; lungi così dalla ingenua bonomia del codice attuale che lascia briglie sciolte alla libertà contrattuale, ma lungi altresì da ogni tendenza di sospetto, più o meno sottilmente demagogica, nei confronti delle imprese, tenendo conto che le imprese assicuratrici nel regime della legge del 1923 non sono più imprese abbandonate alla licenza e alla concorrenza senza controlli, o almeno non dovrebbero esserlo, ma sono soggette a un severo regime di

controllo pubblico, in ogni atto della loro gestione, in cui gli assicurati trovano già una preventiva tutela, che sarà tanto più efficace quanto più severa sarà l'organizzazione dei controlli.

La legge del 1923 ha felicemente anticipato quei principî di equo temperamento tra la libertà di iniziativa privata nel campo industriale e la tutela dell'interesse generale impersonato nello Stato, che sono stati più tardi codificati nella Carta del lavoro e nell'ordinamento corporativo.

La riforma del Codice di commercio in materia di assicurazioni deve completarne lo svolgimento sul terreno contrattuale, senza perdere di vista la stretta connessione che in questo campo, come in ogni altro, vi è tra diritto pubblico e diritto privato, l'uno e l'altro garanti attraverso forme diverse dell'interesse sociale e nazionale.

L'EREDITÀ BIOLOGICA IN RAPPORTO COLLE ASSICURAZIONI

(Conferenza del prof. Paolo Enriques) (*).

1. INTRODUZIONE. — Il problema che intendo trattare è molto semplice nella impostazione: può lo studio dell'eredità nelle famiglie degli assicurandi, essere utilizzato ai fini dell'assicurazione?

Di fronte alla semplicità della domanda, non è altrettanto agevole darle una risposta conveniente. Entrando a discutere l'argomento, troveremo infatti una quantità di casi diversi, ed anche di condizioni diverse nel regime assicurativo, casi e condizioni che si debbono discutere singolarmente.

In primo luogo faccio un'osservazione generale. Quando il medico visita un ammalato per curarlo, il malato e la sua famiglia desiderano conoscere la prognosi individuale per questa persona. Diversa è la situazione quando il medico visita un assicurando. Allora non è necessario conoscere con sicurezza quanto riguarda l'individuo: basta conoscere la probabilità della sua vita e della sua morte, entro un gruppo definito di persone. Ora appunto lo studio sperimentale dell'eredità ci ha condotto a risultati in gran parte di natura statistica; conosciamo, molte volte, la percentuale dei casi favorevoli e contrari. Sappiamo, per esempio, che da un individuo polidattile ed uno normale nascono figli, dei quali la metà ha la polidattilia, la metà è normale. Risultati di questa natura rendono spesso dubitosi gli eugenisti, quando si tratta di impedire le nascite di figli difettosi: potrebbero venire difettosi, ma anche buoni. Invece risultati di questa natura sono utilizzabili ai fini delle assicurazioni. Si tratta perciò di vedere se e quanto essi possano comparire nei casi concreti riguardanti le assicurazioni.

(*) Tenuta il giorno 7 febbraio 1930.

2. STADI DI PROGRESSO NELLA TECNICA ASSICURATIVA. — Non v'ha dubbio che l'introduzione della pratica dei « rischi tarati » ha portato un mutamento e più tende a portarlo, nei sistemi assicurativi. L'assicurazione si basa sempre sulla frequenza di un fenomeno quale è indicata dalla esperienza precedente. Si possono distinguere tre stadî corrispondenti a successivi perfezionamenti, nella valutazione di questa frequenza.

In un primo stadio, essa viene calcolata sulla base delle statistiche generali della popolazione. Le tabelle di mortalità secondo le età rendono possibile questo calcolo; se ne deduce la misura dei premi annuali che l'assicurato sulla vita deve pagare, alla società; o la società al cliente che ha fatto un vitalizio. Questo modo di calcolare la probabilità di morte ha un difetto fondamentale. Include l'ipotesi che la popolazione degli assicurati abbia nelle corrispondenti età la stessa probabilità di morte come la popolazione in generale.

In un secondo stadio, essa si può calcolare sopra le statistiche riguardanti gli assicurati degli anni precedenti. Una grande società di assicurazione ha la maniera di fare questa valutazione. Essa conduce a risultati molto più attendibili; se gli assicurati sono « scelti » tra la popolazione, per esempio se sono in prevalenza persone poco longeve, è chiaro che le deduzioni economiche cambiano molto.

In un terzo stadio, si considerano gruppi di persone, più ristretti che una popolazione generale, distinti secondo caratteristiche professionali o secondo caratteri costituzionali. La prima limitazione è entrata correntemente nella pratica assicurativa; invece quella riguardante i caratteri costituzionali vi ha fatto capolino recentemente col sistema dei rischi tarati. Esso consiste nell'accettare l'assicurazione sulla vita per un individuo, le cui caratteristiche proprie siano più sfavorevoli che per la popolazione in generale; accettarla, facendo pagare un premio annuale maggiore, corrispondente alla sua più elevata probabilità di morte.

3. TARE COSTITUZIONALI RECESSIVE. — La trattazione specifica di alcuni esempi concreti può spiegare l'importanza

dell'eredità nella pratica assicurativa, molto meglio che una discussione teorica generale.

Supponiamo, per esempio, due genitori affetti da epilessia grave. La probabilità di vita di un epilettico è molto diversa, inferiore, che quella degli individui normali; il medico potrà eventualmente scartare gli epilettici per una assicurazione sulla vita. Ma come si dovrà comportare nei riguardi di un figlio di quella coppia? Noi sappiamo a questo riguardo molte cose. Prima di tutto si sa che l'epilessia può essere provocata da cause sopraggiunte dopo la nascita, ed in tal caso non ha alcuna influenza sulla qualità dei figli. In secondo luogo sappiamo che l'epilessia costituzionale è un carattere ereditario recessivo. Questa parola significa che: 1° essa può essere trasmessa latente anche per più generazioni e poi comparire; 2° i figli di due epilettici sono tutti epilettici; 3° l'epilessia compare soltanto quando viene da ambedue i genitori, o siano essi stessi epilettici, oppure abbiano latente il fattore per l'epilessia.

Ora, quando sia accertato che l'epilessia dei genitori in questione non sia dovuta a cause occasionali esterne, ossia che essa sia costituzionale, dobbiamo inferirne che il figlio assicurando, se non è epilettico, lo diverrà. Ci dovremo dunque comportare di fronte alla sua assicurazione tale e quale come se fosse già epilettico. Naturalmente vi sono eccezioni a questa regola, e di svariata natura. Una eccezione può consistere nell'aver sbagliato riguardo all'epilessia dei genitori; che in uno di essi sia acquisita; un'altra eccezione può dipendere dalla circostanza che il figlio anziché del padre legale sia di un altro. Queste eccezioni hanno un valore secondario per la società delle assicurazioni, perchè comprendono una percentuale minima.

Un caso più frequente è quello nel quale un solo dei genitori sia epilettico. Questo caso va diviso in due secondari, che però non sono quasi mai riconoscibili l'uno dall'altro. Può darsi che il coniuge sano sia latore del fattore latente per l'epilessia oppure no; diremo brevemente, che sia conduttore, oppure no. Se non è conduttore, i figli saranno tutti sani, la malattia di uno solo dei genitori non ha alcuna influenza; tra le due tendenze in contrasto prevale la salute. Se invece il genitore sano è conduttore, le

cose cambiano: allora una metà dei figli verranno epilettici, una metà verranno normali; la probabilità dell'epilessia è dunque del 50 %. Qualche volta si può sapere che uno dei genitori è conduttore: quando uno dei genitori suoi propri era epilettico (ogni figlio di epilettico è conduttore). Di solito non si sa in quale dei due casi ci si trova. Ed allora entra in gioco un'altra probabilità: quella che nella popolazione in generale un figlio di un genitore sano ed uno epilettico, sia epilettico. Questa non può calcolarsi sulla base delle leggi dell'eredità, ma su di una base diretta di osservazione; dipende infatti dalla maggiore o minore diffusione del carattere epilessia, e cambia considerevolmente da una popolazione ad un'altra. Se l'epilessia è, in una popolazione, rarissima, allora questa probabilità è anche molto piccola, e trascurabile ai fini della assicurazione; invece se l'epilessia è molto diffusa, e si conoscono casi di questo genere in alcune popolazioni di ambienti geograficamente limitati, come vallate alpine, isole ecc., allora questa probabilità ha un valore più alto, e se ne può tener conto.

Ora prendiamo in esame un'altra malattia costituzionale.

4. TARE COSTITUZIONALI DOMINANTI. — Può interessare il caso di un assicurando il quale abbia individui della famiglia affetti da una forma di psicosi chiamata maniaco-depressiva. Questa appare in parecchi alberi genealogici trasmettersi ereditariamente, in linea diretta; e di regola, quando uno dei genitori soltanto è affetto, una parte dei figli è pure affetta ed una parte è normale (colla frequenza del 50 %). Certamente questa affezione può interessare l'assicurazione sulla vita, oltrechè altre forme di assicurazione, che abbiano rapporto non colla durata della vita ma colle attività professionali. Orbene, se l'assicurando è giovane ed ha un genitore affetto di questa forma di psicosi, esso ha pure il 50% di probabilità di diventare affetto. Se invece sono affetti entrambi i genitori, allora la sua propria probabilità è del 75 %. D'altra parte, può capitare un altro caso: siano molti individui affetti di tale psicosi in una famiglia; uno però, sano fino a tarda età, abbia figli; ebbene, questi figli saranno tutti normali; ed anche

se la malattia si trovi negli ascendenti dei due genitori, questi non influiscono sopra ai figli in questione, quando i genitori di per sè sono sani. Si noti la differenza dal caso precedente. Nel caso della epilessia con genitori sani, e con un nonno paterno ed uno materno epilettici, l'individuo ha una certa probabilità di divenire epilettico (il 25 %). Invece nel caso della psicosi maniaco-depressiva, se l'assicurando ha i genitori sani ed i nonni comunque malati, anche tutti e quattro, allora l'assicurando stesso rimarrà sano. La differenza dipende dal fatto che il fattore produttore l'epilessia è recessivo rispetto al fattore produttore la condizione normale; invece il fattore produttore la psicosi maniaco-depressiva è dominante rispetto alla condizione normale. Ciò significa che la psicosi maniaco-depressiva si trasmette di generazione in generazione senza saltare generazioni; chi ha la tendenza a questa malattia la possiede e non può trasmetterla nascosta. Invece diverso è il caso per l'epilessia. Inoltre, come prima ho detto, il fattore per l'epilessia deve arrivare ai figli dalla parte di ambedue i genitori, portato dai genitori malati o anche dai genitori sani, nonni sani, bisnonni sani e così per molte generazioni addietro, allo stato latente. Invece non si può nascondere il fattore per quella psicosi; basta inoltre che uno solo dei genitori lo conduca, perchè i figli ne soffrano.

5. ALCOOLISMO. — L'alcoolismo è da molti medici incolpato di essere causa di gravi alterazioni morfologiche e psichiche dei figli. Vi è anche la possibilità di negare questo legame causale; l'alcoolista è in se stesso un individuo tarato, non normale, ed i figli sono anormali non perchè i padri hanno bevuto, ma perchè erano essi stessi già anormali. Tale discussione, importantissima per la medicina e per l'eugenica, non ha valore per le società di assicurazione. Quello che qui importa, è che vi è una forte correlazione tra l'alcoolismo dei genitori e le tare costituzionali dei figli. Tra queste tare sono comprese non soltanto malattie costituzionali, bensì anche la predisposizione a certe malattie infettive, prima di tutte la tubercolosi. Ora, se questa correlazione è forte, come è in realtà, vuol dire che le previsioni per i figli di alcoolisti non

sono uguali come per i figli di genitori qualunque; esse sono peggiori riguardo alla durata della vita e riguardo alle attività professionali; ciò produce evidenti conseguenze nei riguardi delle assicurazioni d'ogni tipo.

6. MALATTIE DI CUORE. — Un'altra importante circostanza nella quale l'eredità entra in gioco per le previsioni sulla durata della vita si ha nel caso delle malattie di cuore e della tubercolosi. Esaminiamole singolarmente; e ne vale la pena, visto che si tratta di affezioni molto frequenti; di affezioni delle quali soprattutto è spesso chiamato a giudicare il medico delle società di assicurazione.

Il più gran numero delle malattie di cuore si deve ad una infezione, una infiammazione delle valvole, che conduce poi ad una retrazione di esse. All'infezione sono però così fortemente predisposti alcuni individui, che nel corso della loro vita essa avviene quasi certamente; perciò la malattia di cuore, sebbene batterica, appare negli alberi genealogici come ereditaria. Talora vi sono malformazioni congenite, di origine non batterica; o malformazioni che si producono durante lo sviluppo. Qualche ragazzo presenta un « soffio », all'ascoltazione cardiaca, che poi sparisce senza conseguenze, coll'età; altri hanno un analogo soffio, che permane e si aggrava. Giudicare dell'avvenire, quando si presenta un individuo con un vizio cardiaco, è quanto mai difficile. L'esame diretto dell'ammalato offre ad un bravo medico la possibilità di fare una prognosi, ma questa ha soltanto un certo grado di probabilità di essere indovinata bene. Per questo nelle assicurazioni sulla vita i vizi di cuore sono particolarmente ricercati, e l'assicurando che ne ha, viene facilmente rifiutato. Ciò è perfettamente giustificato. Però la genetica ci può dire qualche cosa di più. Se più persone in una famiglia hanno avuto vizi cardiaci, e l'assicurando ne ha uno, allora giova esaminare quale è stato il decorso negli altri membri della famiglia. Si osserva, talvolta, un decorso diverso nei vari individui. In questo caso la genetica nulla ci dice. Ma molte volte al contrario si osserva un decorso in gran parte e nelle linee generali concordante, tra le persone della medesima famiglia: o particolarmente cattivo, o notevolmente favorevole,

senza guarigione, ma con lunga durata della vita. Allora la prognosi si deve fare secondo i dati genealogici e la società di assicurazioni si può comportare in conformità di questa prognosi. Naturalmente, ancora una volta si trova discordanza tra quello che interessa la famiglia e l'ammalato da una parte, e quello che interessa la società assicuratrice. La famiglia e l'ammalato s'interessano solo di quel caso singolo, vogliono che quell'ammalato viva. Alla società di assicurazioni importa soltanto conoscere quale probabilità ha di vivere; perchè su un gran numero di assicurati, non ha importanza sapere quale corrisponde e quale contraddice alla favorevole previsione. All'opposto, per un vitalizio, il prevedere la morte prossima dell'individuo, avrà una grande influenza sopra al comportarsi della società. Immaginiamo un malato di cuore che non può più lavorare e che avendo un piccolo capitale vuol fare un vitalizio. Quanto gli si dà all'anno? Molto, se si prevede che morrà presto; poco se si prevede che vivrà lungamente. Il medico fa la sua prognosi; ma questa, sarà al massimo grado probabile, se si baserà, più che sull'individuo stesso, sui suoi antenati e parenti. Tre o quattro individui della medesima famiglia, che abbiano incominciato ad ammalarsi come l'assicurando e che dopo pochi anni siano immancabilmente morti, valgono più, per la prognosi, che l'esame diretto dei sintomi individuali.

7. TUBERCOLOSI. — Anche la tubercolosi, ed in particolare quella polmonare entra spesso in gioco nelle questioni di assicurazioni. Si può assicurare sulla vita un ammalato affetto da tubercolosi polmonare, clinicamente netta e conclamata? Si può al contrario dare un forte vitalizio ad un simile ammalato, considerando come probabile la sua non lontana morte? La tubercolosi è una malattia nettamente a carattere familiare. Ora si osserva che in talune famiglie si sono ammalate una quantità di persone, ed hanno poi, guarite, vissuto fino a novant'anni; in altre famiglie sono quasi tutte — le ammalate — morte in pochi anni. È chiaro, che in questi casi ci si deve comportare diversamente dal punto di vista assicurativo. Qui non si può dire in che cosa consista il fattore ereditario che provoca il diverso risultato; non è soltanto

la diversa predisposizione costituzionale, o la diversa resistenza alla malattia; poichè chi si cura ha maggior probabilità di guarire, anche in questo elemento può risiedere la differenza principale. Ciò non interessa l'assicuratore; gl'importa soltanto di constatare la correlazione tra il decorso dell'assicurando e quello dei suoi familiari, e di tradurre in cifre di previsione economica questa correlazione.

8. LONGEVITÀ. — Certo, l'importanza delle malattie costituzionali e delle resistenze individuali alle malattie, ha grande significato per la previsione della morte. Ma indipendentemente e prima di qualunque malattia vi è anche un altro dato importantissimo. La lunghezza della vita non è *a priori* identica in tutti gl'individui. Come un cane vive meno di un uomo, ed un pappagallo o una tartaruga vivono di più, così è diversa la durata della vita nelle varie razze umane; e nei singoli individui della medesima razza. La statura, la forma del naso, il colore dei capelli sono variabili tra i vari individui; e così è variabile la durata della vita. Se non che questa durata è sottoposta a vari elementi causali, non solo all'elemento costituzionale, bensì anche a quelli ambientali. Il colore degli occhi è quello che deve essere, e non cambia per aver mangiato di più, fatto stravizi o vita regolata, per aver avuto il morbilli, la peste bubbonica, un tegolo sulla testa od uno scontro ferroviario; per aver fatto il professore od il facchino. Invece la durata della vita è influenzata in modo decisivo da simili eventi. Interessa perciò di esaminare il valore della variabilità costituzionale. Se la variabilità costituzionale è scarsa, ed invece forte quella di origine ambientale, allora ne segue che non si può ricercare le caratteristiche genealogiche e costituzionali ai fini di fare previsioni. Se invece la variabilità costituzionale è notevole in confronto anche con quella di origine esterna ed ambientale, allora si possono invocare le relazioni genealogiche. Questa indagine non si può fare per mezzo di ragionamenti, ma di fatti; si deve cioè osservare se vi sia una correlazione tra l'età di morte dei figli e quella dei genitori o dei nonni o di altri parenti. Questa correlazione, se vi sia, abbraccia vari elementi, sia quello diretta-

mente costituzionale, sia anche quello delle abitudini, delle malattie superate o no, insomma tutti quegli elementi che sono anche il prodotto della interferenza o concorrenza di cause esterne ed interne.

Orbene risulta intanto, in modo irrefutabile, che una notevole longevità è carattere costituzionale ereditario, probabilmente dovuto a fattori dominanti. Un nipote di due genitori sessantenni viventi, coi nonni morti a novant'anni, ha una probabilità di vita immensamente superiore rispetto all'individuo che abbia ascendenti morti giovani. Le cause di morte non vengono qui prese in considerazione, perchè in ciascuna causa non si sa se e quanto entri il fattore costituzionale. Ma la forte correlazione che si è constatata tra genitori e figli per la longevità, mette al primo piano questo studio, nei riguardi delle assicurazioni sulla vita e dei vitalizi. Per lo studio delle assicurazioni occorrono naturalmente numeri; e già vi sono parecchi dati raccolti in proposito. Per un discorso, più interessante sarà citare un esempio notevole e di persona nota a tutti, e poco tempo addietro festeggiata in tutto il mondo; voglio dire, quello di Edison. Il suo nonno paterno s'innamorò a un certo punto della sua vita, del trattato sulla vita sobria, del nostro Lodovico Cornaro. E prese a vivere sobriamente come lui, e visse fino oltre novant'anni; e così accadde per parecchi suoi figli; e così accade per l'attuale inventore. Naturalmente essi danno grande importanza alla maniera di vivere e di mangiare; come altri dà per la propria longevità importanza all'essere astemio ed un altro all'essere alcoolista. Queste sono però apparenze: l'individuo è longevo per costituzione, e se mangia un po' più o un po' meno, ciò non influisce sensibilmente. E se una notevole sobrietà in confronto con una massa di stravizi può essere importante, è da notare che anche una notevole sobrietà è un carattere costituzionale. Al solito: cosa c'importa ai fini delle assicurazioni, uno studio minuto su tutte queste cause ed il variabile apprezzamento dei singoli elementi? quello che importa è la forte correlazione che l'esperienza ci dimostra esistere tra la longevità dei genitori e quella dei figli.

Uno studio più approfondito ci dirà anche quale probabilità di vita abbia colui i cui genitori sono morti a 40, 50, a 60 anni

e così via; o siano tuttora viventi a queste età. Simili ricerche, fatte su larga scala, avrebbero oltrechè un interesse teorico, anche grande importanza per le assicurazioni; potrebbero introdurre un elemento modificatore in ogni assicurazione in generale. Fino ad ora ci possiamo valere soltanto dei dati che sono stati raccolti riguardo alla condizione eccessiva, di una notevole longevità degli ascendenti. Se estendere la ricerca a tutti i casi può apparire importante, è però da osservare che i casi un poco eccessivi sono, è vero, più rari; ma son quelli che esercitano influenza più forte sui discendenti e che presentano probabilmente anche una correlazione più forte; sono perciò quelli che, quando si è in quel caso, debbono essere considerati nella pratica.

9. VIA DA SEGUIRE. — Le cose che ho detto fin qui giustificano, mi sembra, l'affermazione che ho fatto in principio: che di fronte ad una domanda molto semplice la trattazione della questione e la risposta si presentano abbastanza complicate. Mi pare tuttavia che una risposta affermativa scaturisca da questa discussione. La materia è delicata e richiede due cose per essere trasportata dalle chiacchiere alla applicazione pratica: prima di tutto una sistematizzazione teorica con speciale riguardo alla assicurazione, insomma esaminare sulla base dei dati esistenti, quali sono tutti i casi che si posson prendere in considerazione pratica ed il valore numerico delle conseguenze riguardo ai vari tipi di assicurazione; poi occorre che l'esame dei casi singoli sia fatto da persone che conoscono la genetica in maniera da poterla applicare. Nella trattazione teorica tuttavia scaturiscono in un primo tempo alcuni casi tipici facili a trattarsi, come per esempio, quello dei figli di due genitori epilettici, pei quali anche medici privi di una speciale preparazione possono in breve divenir capaci di rispondere ad apposito questionario in maniera efficace.

È risultato anche da questa discussione, quali sono le vie verso le quali l'applicazione della genetica può farsi alla assicurazione:

1° Previsione della durata della vita in relazione con quella degli ascendenti, ed in particolare quando essi sono o sono stati longevi.

2° Valutazione della probabilità che un individuo si ammali di una malattia costituzionale, in rapporto colla presenza di malati costituzionali nella famiglia.

3° Valutazione del probabile decorso di una malattia costituzionale od infettiva, posseduta o probabile nell'assicurando, in relazione col decorso che la medesima malattia ha presentato negli ascendenti e collaterali di lui.

Si vede chiaramente che è tutto un campo nuovo da sfruttare, collo scopo di perfezionare i sistemi delle assicurazioni, in rapporto col progressivo sviluppo della scienza.

10. CHIUSURA. — Giunti a questo punto, ci potremmo domandare: ma perchè vogliamo perfezionare i sistemi; non sono forse buoni quelli che ci sono? Non va già tutto bene?

A questa domanda risponderò due cose molto semplici: la prima, ovvia, che anche quello che va bene si può migliorare. Nei paesi dove ci sono molte società private assicuratrici, il perfezionamento è imposto dalla concorrenza, perchè perfezionare i sistemi e fare previsioni più precise entro gruppi più ristretti, permette di attirare i clienti con tariffe più favorevoli, senza scuotere la sicurezza dell'organismo assicuratore; un istituto nazionale, per il suo carattere di nazionale, ha l'obbligo di fare spontaneamente l'utile del pubblico anche indipendentemente dalla concorrenza o sotto una minore pressione di concorrenza. Nè è certo necessario insistere su questo principio, così ben sentito da questa magnifica istituzione nostra.

L'altra risposta si riferisce specialmente alla possibilità che lo studio genetico può offrire alla società di assicurazioni, la possibilità dico, di accettare assicurandi oggi esclusi; valutarne la probabilità di morte e le conseguenze economico-assicurative permette naturalmente di accettarli. Ora, questa possibilità non ha soltanto un valore finanziario per la istituzione. L'assicurazione non è infatti una speculazione; *deve essere*, come ente economico, attivo e prosperoso, stabile e sicuro anche nell'interesse dei clienti; ma è inoltre un'istituzione di massima importanza sociale, come tutti sanno; un'istituzione che, a somiglianza della cassa pensioni

e di altre, dà alle persone provvide la sicurezza economica per il dubbio avvenire, per sè o per la famiglia. Questo vantaggio, questa necessità familiare la sentono tutti, ma a maggior ragione coloro che, avendo qualche tara costituzionale, sono in più grave difficoltà di vita, ed in più fondamentale pericolo. A costoro, a quelli cui oggi è negato il beneficio di assicurarsi sulla vita o ai quali troppo caro si propone oggi un vitalizio, in confronto coi lori pochi anni di probabile vita, a costoro vogliamo estendere il beneficio della provvida istituzione; e come, sono certo, conseguenze importanti verranno a questo proposito dallo studio sulla costituzione, che vi verrà esposto in altra conferenza da un eminente mio collega, così dalla attuale trattazione saltano fuori possibilità e speranze che spero verranno raccolte da questo Istituto, così pieno di fede e di coraggiose iniziative. Vedete dunque se, nell'assolvere al vostro compito socialmente benefico, potete estenderlo anche a persone che oggi non possono approfittare della istituzione. È questo ancora un possibile passo verso quell'ideale di fratellanza umana, nel quale ogni uomo che lavora — anzi ogni uomo che vive, perchè se vive deve lavorare, a meno che non ne sia impotente; ed in questo caso merita ancor più il nostro aiuto — un passo verso quell'ideale di fratellanza umana nel quale ogni uomo che vive dovrà essere assicurato per ogni tipo di infortuni, esso e chi da lui economicamente dipende; un ideale che fu anche del socialismo ma non è legato necessariamente alla abolizione della proprietà individuale; e perciò può venire ereditato dal regime fascista, che già altri ragionevoli ideali del socialismo ha ereditato, perfezionato, regolamentizzato, statizzato e messo in opera.

L'ATLANTE STATISTICO ITALIANO

(Conferenza del prof. C. Gini) (*).

Tra i molti argomenti, interessanti tutti, che avrebbero potuto formare oggetto di questa mia conferenza, ho dato la preferenza alla illustrazione della Parte I dell'*Atlante Statistico Italiano*, da poco pubblicata dall'Istituto Centrale di Statistica, perchè i fenomeni, ai quali essa si riferisce, e la forma della rappresentazione mi sembrano degni della attenzione particolare degli studiosi italiani.

Le 85 tavole che costituiscono questa prima parte dell'*Atlante Statistico* possono essere raggruppate in cinque carte complete della nostra penisola, nella scala 1 : 500.000 (proiezione equivalente di Bonne) che illustrano rispettivamente la densità della popolazione italiana alla data dell'ultimo censimento (1° dicembre 1921); la natalità nel periodo prebellico, la natalità nel periodo post-bellico; la mortalità nel periodo prebellico, la mortalità nel periodo post-bellico. Sono qui annesse, in piccola scala, le riproduzioni a colori delle cinque grandi carte.

L'*Atlante Statistico Italiano* costituisce la prima applicazione importante di un metodo di rappresentazione del quale gli statistici parlano molto, ma che hanno finora impiegato raramente; il *metodo geografico*. Questo consiste nel calcolare e rappresentare i dati statistici, relativi al fenomeno che si vuole studiare, per ciascuna delle piccole unità territoriali in cui si dividono le più vaste circoscrizioni e l'intero paese. Ciò consente sia di rilevare, nella manifestazione dei singoli fenomeni, zone naturali di maggiore o minore intensità, che spesso non coincidono con le maggiori

(*) Tenuta il giorno 21 febbraio 1930.

circoscrizioni amministrative, e quindi restano mascherate quando il fenomeno viene rappresentato secondo dette circoscrizioni, sia di stabilire, tra le distribuzioni di fenomeni diversi o di uno stesso fenomeno in diversi periodi, relazioni che di tali zone naturali presuppongono la conoscenza.

L'applicazione del metodo geografico nel nostro caso, specie per la costruzione delle tavole raffiguranti i dati della natalità e della mortalità italiana nei due periodi 1910-14 e 1922-24, ha presentato non poche nè piccole difficoltà, soprattutto nell'intento di ottenere che le rappresentazioni relative ai due periodi fossero abbastanza bene paragonabili fra loro.

L'unità territoriale scelta è stata il Comune, ossia la minima nostra circoscrizione amministrativa. Furono considerate le circoscrizioni comunali alla fine del 1914 per rappresentare i fenomeni prebellici e alla fine del 1924 per rappresentare i fenomeni postbellici. Una prima difficoltà è derivata dalla variazione nel numero e nella estensione di queste unità territoriali fra l'uno e l'altro dei periodi osservati. I Comuni italiani erano 8341 alla fine del 1914 e 9148 alla fine del 1924. Si dovettero, pure, superare difficoltà, per la parte cartografica, dipendenti dalla mancanza di carte che dessero le confinazioni comunali; nel tempo della costruzione dell'Atlante, la più recente carta d'Italia che ne portasse esattamente l'indicazione risaliva al 1893; tanto che da geografi e studiosi la lacuna era stata più volte lamentata. L'Istituto Centrale di Statistica ha dovuto provvedere a colmarla valendosi principalmente, per la parte grafica, dell'opera di un topografo messo a sua disposizione dall'Istituto Geografico Militare di Firenze; ma lo ha naturalmente fatto avendo di mira essenzialmente i propri scopi e le proprie necessità; le carte che il nostro Istituto ha costruito hanno pertanto una approssimazione più che sufficiente ai fini dell'indagine statistica, ma potrebbero forse lasciare qualche cosa a desiderare ove si volessero impiegare per un minuto studio geografico (1).

(1) Del resto, per quanto riguarda le confinazioni comunali, si dispone ora della Carta d'Italia al 500.000 dell'Istituto Geografico Militare, la cui pubblicazione ebbe luogo nel 1927 e 1928.

Superata la difficoltà del tracciamento dei confini comunali, altre se ne sono presentate, inerenti alla rappresentazione vera e propria dei fenomeni considerati; e non va neanche taciuto che alcuni inconvenienti, contrastanti la rigorosa applicazione del metodo di rappresentazione prescelto, non si sono potuti eliminare.

Va infatti notato, in primo luogo, che l'estensione dei Comuni italiani presenta una grandissima variabilità; si passa da Comuni con una superficie di 5 ettari, come Lascari (Palermo), di 26 ettari come Qualiano (Napoli), di 32 ettari come Ardenna (Como) etc., a Comuni come quello di Ravenna di 65.000 ettari, di Tempio Pausania di 91.000 ettari, e infine a quello di Roma di oltre 200.000 ettari. La enorme disparità nella estensione delle unità territoriali costituisce un inconveniente notevole dal punto di vista teorico e pratico e un inconveniente non eliminabile. Ciascuna circoscrizione elementare della rappresentazione dovrebbe, invero, essere abbastanza ristretta da potere essere considerata come omogenea rispetto al comportamento del fenomeno studiato, ma non troppo ristretta da farvi risultare come preponderanti le accidentalità del caso: condizioni, queste, che non possono simultaneamente essere verificate nè per i Comuni più piccoli, nè per quelli più vasti.

Una causa grave di perturbazione è poi dovuta alla presenza di centri urbani importanti: per questi agglomerati di popolazione, che spesso occupano solo una zona ristretta del Comune, i fenomeni demografici si presentano con gradazioni peculiari, che, nella rappresentazione per unità comunali, vengono a risultare artificiosamente estese al circostante territorio del Comune, mentre questo può avere, ed ha in effetto assai spesso, caratteri del tutto differenti dal centro urbano. Per evitare tale inconveniente, che falsa in sostanza la rappresentazione, si cercherà, in prossime applicazioni del metodo, di distinguere i centri urbani dalla campagna circostante, disponendo in conformità anche le rilevazioni dei censimenti.

Un altro inconveniente si è che, tra l'uno e l'altro dei periodi osservati, molti Comuni hanno subito variazioni di superficie:

in particolare molti grossi Comuni hanno assorbito vaste zone di territorio circostante, alle quali, in conseguenza, si è esteso l'infusso del centro urbano principale; graficamente si rileva che alcune macchie di colore, relative a detti Comuni, appaiono notevolmente allargate dalle carte per il 1910-14 a quelle per il 1922-24; ma l'espansione è, nella maggior parte dei casi, soltanto apparente, in quanto appunto, nella zona assorbita, la variazione del carattere non è stata effettivamente quale il cartogramma lascerebbe credere.

Abbiamo infine le *enclaves* ossia le parti di un Comune inserite completamente nel territorio di un altro Comune. L'*enclave* riceve in tal caso nel cartogramma la tinta relativa al Comune da cui dipende, la quale può essere più o meno diversa da quella che le spetterebbe e da quella del territorio che la circonda. Il cartogramma presenta in tal caso delle macchie isolate a cui non corrisponde in realtà nessuna discontinuità.

Nelle rappresentazioni del genere di quella di cui ora ci occupiamo, una difficoltà è pur quella della scelta della scala per la rappresentazione dei diversi gradi di intensità di ciascun fenomeno considerato. Nel nostro caso, è stato convenuto di usare dieci gradazioni di colore per indicare altrettanti intervalli di intensità dei fenomeni, disposti cinque al disopra della intensità media generale (colorazioni rosse) del fenomeno, e cinque al disotto di essa (colorazioni azzurre). La colorazione di ciascun grado è tanto più intensa quanto maggiore è la distanza del grado stesso dalla intensità media generale.

È stata posta anche la questione se la base della graduazione dovesse essere la medesima per le due serie di dati, prebellici e post-bellici, o se convenisse riferire i dati di ciascuna delle due serie alla media del periodo rispettivo.

Si adottò la prima soluzione, che rende molto più facili i confronti — particolarmente importanti — nel tempo, prendendo come valore centrale la media post-bellica. Inoltre le scale, sia che si riferissero a fenomeni della stessa natura (natalità prebellica e post-bellica) o di natura diversa (natalità e mortalità), vennero costruite in modo che i loro gradi avessero nei limiti del pos-

sibile la medesima importanza relativa. Ciò fu ottenuto procurando che le classi estreme contenessero circa $1/5$ dei casi osservati. Di qui segue che le ampiezze dei gradi nelle diverse scale differiscono in valore assoluto. Questo procedimento corrisponde al sistema, molto usato nella statistica, di prendere unità di misura proporzionali al grado di variabilità dei fenomeni. Così, ad esempio, lo scarto fra due limiti successivi delle graduazioni è stato fissato nella misura del 0,003 per la natalità e del 0,00145 per la mortalità. Notiamo ancora che, mentre i limiti delle scale scelte per la rappresentazione della natalità e della mortalità costituiscono progressioni aritmetiche (è costante la differenza tra due limiti consecutivi in ciascuna graduazione) per la rappresentazione della densità i limiti della scala costituiscono una progressione geometrica (è costante il rapporto, ed uguale a 1,338 tra due termini consecutivi della graduazione). La ragione di tale diversità sta nel fatto che, mentre i saggi di mortalità e di natalità si distribuiscono in modo abbastanza simmetrico intorno alla media aritmetica, altrettanto non accade per la densità, per la quale il campo di variazione superiore alla media è vastissimo rispetto a quello inferiore.

Si può osservare che le due serie di dati per la natalità e la mortalità, prebelliche e post-belliche, derivano da osservazioni eseguite in periodi di tempo di diversa lunghezza (1910-14, 1922-24), rispettivamente di cinque e tre anni, e che i periodi stessi non hanno, ciascuno, come centro la data di un censimento. L'uno e l'altro fatto trovano la loro giustificazione nella opportunità di evitare che sui dati post-bellici si facesse troppo sensibilmente sentire la ripercussione della guerra; per ciò si dovettero escludere gli anni 1920 e 1921, nè parve opportuno considerare gli anni posteriori al 1924 per non allontanarsi troppo dalla data del censimento.

Un ultimo fattore di perturbazione — felicissimo questo — è rappresentato dall'annessione delle Terre redente. Per molti Comuni di tali regioni le rilevazioni appaiono imperfette e i dati lasciano qualche dubbio; per altri, abbastanza numerosi, si possedevano soltanto i dati per il periodo 1924-25, ed è stato necessario rica-

vare congetturalmente, da questi, i dati per il periodo 1922-24, mediante coefficienti di correzione desunti dalle variazioni presentate dagli stessi fenomeni nel complesso del Regno, dall'uno all'altro di questi due periodi.

Le carte costruite sono quasi mute, contenendo soltanto l'indicazione dei capoluoghi di Provincia, il che ha lo scopo di non turbare la nitidezza della rappresentazione. Per facilitare i raffronti e gli studi più particolari, nei volumi dell'Atlante di prossima pubblicazione ogni cartogramma avrà di fronte la corrispondente carta geografica, con l'indicazione grafica e con la nomenclatura delle particolarità e dei centri più notevoli.

* * *

Passiamo ad esaminare le diverse carte, senza peraltro dimenticare, per quanto riguarda i risultati ottenuti, tutte le riserve derivanti dalle osservazioni fatte precedentemente (1).

Consideriamo, in primo luogo, la rappresentazione della distribuzione delle densità della popolazione italiana alla data dell'ultimo censimento generale; 1° dicembre 1921, eseguita, come si è detto, sulle circoscrizioni comunali al 31 dicembre 1924. Come abbiamo accennato, le colorazioni rosse stanno ad indicare densità più alte della media, quelle azzurre, densità più basse della media. Salta agli occhi una grande prevalenza delle superficie a colore azzurro: ciò dipende dalla asimmetria di distribuzione delle unità territoriali secondo le loro densità, ed anche dalla scala logaritmica adottata per le rappresentazioni. Appare evidente una sensibile concordanza tra la configurazione oro-idrografica della nostra penisola e la distribuzione dei colori nel cartogramma: prevalgono le colorazioni azzurre nelle zone montuose ed elevate (si

(1) Nel corso della Conferenza, il commento venne eseguito tenendo presenti i cinque grandi cartogrammi al 500 mila risultanti dalla unione dei fogli dell'Atlante; nelle piccole riproduzioni, qui annesse, sfuggono o sono meno appariscenti, come è ben naturale, alcune particolarità di cui è fatto cenno nel testo.

delineano nettamente le catene alpina e appenninica, le parti montuose della Toscana, della Basilicata, della Sardegna), le colorazioni rosse nelle pianure e nelle valli, colle eccezioni della Maremma, delle Paludi Pontine, delle zone paludose del Gargano, della Basilicata, della Calabria, della Sardegna. La relativa scarsità della popolazione in queste regioni va connessa con le loro sfavorevoli condizioni sanitarie ed economiche, e in particolare coll'inferire della malaria.

Per quel che riguarda le regioni montuose, sarebbe desiderabile una accurata delimitazione delle zone completamente inabitabili e disabitate: vi sono, infatti, in mezzo a regioni prive quasi del tutto di abitanti, valli a popolazione densa, le quali, nella nostra rappresentazione, vengono confuse col territorio circostante, di modo che la rappresentazione risulta erronea in due sensi: regioni a popolazione densa vengono così indicate come aventi popolazione rada, e viene attribuita una densità, sia pure esigua, a zone perfettamente disabitate. In prossime applicazioni del metodo geografico si cercherà di eliminare queste circostanze perturbatrici, ma la precisa delimitazione delle zone perfettamente inabitabili è senza dubbio molto difficile.

Un fenomeno inverso, sotto un certo aspetto, si presenta negli interni delle grandi città.

Spiccano nella carta, per le densità fortissime della popolazione, le zone intorno a Napoli ed a Milano-Como; qui l'influsso della presenza dei due grandi centri urbani si somma col fatto che questi sono circondati da regioni esse stesse a popolazione molto densa. Notevole densità di abitanti si presenta anche nelle regioni intorno a Padova e Bassano, sulla Riviera Ligure, nella Valle dell'Arno, lungo le coste della Romagna, delle Marche, degli Abruzzi, delle Puglie, intorno a Bari ed a Taranto, e di buona parte della penisola calabrese. La densità della popolazione, che la carta farebbe apparire intorno a Roma, non ha riscontro nella realtà; la Campagna Romana era, nel 1921, quasi spopolata, ma nel cartogramma la metropoli fa sentire la sua influenza su un vasto territorio circostante, a causa della notevole estensione del comune di Roma.

Prescindendo da queste zone abbastanza estese con alte densità, spiccano nella carta numerose piccole macchie a colorazione rossa più o meno intensa, corrispondenti ai centri urbani.

La Sicilia e la Puglia presentano un aspetto caratteristicamente variegato, con grandi oscillazioni e contrasti di comportamento, anche tra Comuni limitrofi: le zone con popolazione assai densa si alternano con le regioni a popolazione bassa. La rappresentazione corrisponde, senza dubbio, in parte al vero, per il fenomeno, ben noto, presentato da queste regioni, dell'accentramento della popolazione rurale in grosse borgate, a volte anche molto distanti dai luoghi del lavoro. Ma si hanno fondate ragioni di ritenere che vi siano stati anche errori nei censimenti, errori che in particolare riescono evidenti nel caso di Foggia: in questo e in altri Comuni la popolazione è stata ad arte esagerata, allo scopo, sembra, di fare apparire i Comuni stessi più importanti di quanto sono in realtà. Gli sforzi dell'Ufficio Centrale di Statistica per eliminare tali inesattezze per Foggia hanno raggiunto lo scopo solo parzialmente. È probabile invece che per Bari la reazione alle tentate alterazioni dei dati sia andata al di là del segno, in quanto ha corretto queste e non ha contemporaneamente eliminato le lacune verificatesi.

Se si vogliono indagare gli eventuali rapporti tra la densità della popolazione e le caratteristiche economiche ed igieniche delle diverse zone, si trova, senza eccezione, nella nostra carta che le regioni più ricche e più salubri sono anche le più popolate e che le regioni più povere e malsane, in particolare la montagna e le paludi, sono caratterizzate da scarsità della popolazione. Sarebbe però molto discutibile, almeno per quel che riguarda il nostro Paese, il voler dedurre da ciò l'esistenza di rapporti precisi di causa ad effetto, nel senso di una netta dipendenza del fenomeno demografico da quello economico: la presenza degli avanzi di Pesto, Eraclea, Sibari, Crotone, nelle nostre più desolate paludi, e le condizioni attuali della Campagna Romana e delle Paludi Pontine, potrebbero far pensare, al contrario, che queste località, in altri tempi fiorentissime, siano cadute nelle attuali condizioni di miseria appunto perchè furono abbandonate dalle loro popolazioni

o perchè queste si estinsero: in tal caso, rappresenterebbero le condizioni demografiche la causa, e le condizioni economiche l'effetto. In generale la tesi più plausibile è che le due categorie di fenomeni siano fra loro interdipendenti.

* * *

La seconda delle nostre carte riproduce la distribuzione della natalità nel periodo prebellico (1910-14) con riferimento alla popolazione censita il 10 giugno 1911, considerata nelle circoscrizioni comunali al 31 dicembre 1914. È evidente, in essa, il prevalere delle colorazioni rosse, dovuto in parte anche al fatto che la intensità media, posta a base della scala, è quella post-bellica, sensibilmente inferiore, come è noto, alla media prebellica. Si ha qui l'impressione di fortissimi contrasti: si trovano topograficamente vicine regioni ad altissima ed a bassissima natalità. I contrasti appaiono più intensi nell'Italia settentrionale, minori nell'Italia meridionale, minimi nelle regioni centrali.

La natalità è fortemente depressa in tutto il Piemonte (tranne il territorio di Mondovì), ma appare degno della maggiore attenzione il fatto che la depressione si allarga, accentuandosi, sui territori limitrofi della Lombardia e dell'Emilia, e in particolare sulla Lomellina, nella quale, anzi, la macchia azzurra che si stende sulle regioni vicine sembra quasi avere il suo centro di irradiazione. Questo fenomeno sarebbe stato ben difficile a cogliere senza l'aiuto del metodo geografico di rappresentazione. Confrontando i dati numerici per regioni o per provincie si constatarebbe, infatti, che la denatalità è massima in Piemonte e in Liguria, mentre la Lomellina, geograficamente ed amministrativamente aggregata alla Lombardia, verrebbe classificata fra le regioni a natalità abbastanza elevata.

Si distinguono ancora, per la loro bassa natalità, le zone intorno al lago di Como e a Cremona, la Liguria occidentale, il territorio intorno a Chiavari, la regione di Ravenna e Forlì, gran parte della Toscana, la Campagna Romana, il Cilento, qualche piccola parte della Puglia, Monopoli, Fossano, Foggia, Lecce, la Sicilia, parti-

colarmente sulla costa orientale e intorno a Noto, la parte centro occidentale della Sardegna. Abbiamo già accennato come le risultanze dei censimenti per alcuni Comuni della Sicilia e della Puglia abbiano nel 1921 dato luogo a gravi sospetti; il cartogramma mostrerebbe che i sospetti sono pure giustificati per il 1911 sia per parecchi Comuni di questa regione, sia per qualcuno della Sardegna. Le cifre assai basse della natalità e della mortalità, in contrasto con quelle relative a zone prossime e con caratteri simili, fanno invero pensare che in essi sia stato ad arte esagerato il numero degli abitanti. Il distacco salta agli occhi, particolarmente per Noto, per Melilli e per Foggia.

I centri urbani si distinguono generalmente per bassa natalità, anche se posti in zone a natalità elevata.

Un cenno particolare meritano, per la denatalità che dimostrano, le Isole Eolie e di Pantelleria e l'Isola di S. Pietro (Carloforte), sulle coste occidentali della Sardegna. Per le prime contribuisce alla esiguità relativa del numero dei nati il fatto che buona parte della loro popolazione è costituita dalle colonie penali che vi hanno sede; per l'ultima, invece, è da tener presente che gli abitanti sono, per la massima parte, di origine ligure e presentano caratteri antropologici e demografici che li avvicinano ai Liguri, pei quali la bassa natalità è già stata segnalata.

Si distinguono, nella carta, per la loro colorazione vermiglia, il Bergamasco, quasi tutto il Veneto con la bassa valle del Po, il Ferrarese, il Modenese, due zone alle estremità dell'Appennino Tosco-Emiliano, la Romagna meridionale, la Penisola Garganica e il Tavoliere delle Puglie; ed anche, sebbene con intensità meno spiccate, il Lazio centro-meridionale, il territorio circostante al Golfo di Napoli, quasi tutta la Calabria, la Sicilia centro-meridionale, la Sardegna nella parte meridionale. Vi è una notevole regolarità nella corrispondenza tra l'alta natalità e la presenza di aree bonificate; per il Basso Veneto, poi, all'alta natalità può anche contribuire il sangue, in buona parte slavo, delle popolazioni. Alle infiltrazioni slave si sarebbe anche tentati di attribuire il fatto che la natalità italiana appare generalmente più elevata sul versante Adriatico che su quello Tirrenico.

Parecchi biologi ritengono che vi sia una correlazione negativa tra densità della popolazione e natalità: sembrerebbe, quasi, che le popolazioni diminuissero in fecondità man mano che tendono a saturare il territorio occupato. La carta della natalità italiana, che abbiamo sott'occhio, non dà alcuna conferma di questa teoria o per lo meno presenta molteplici eccezioni rispetto ad essa: il territorio di Napoli e le Puglie sono zone a popolazione densa e natalità elevata, mentre tutta la regione intorno a Roma offre un esempio di densità e natalità scarse. Queste osservazioni non possono indurci, naturalmente, a condannare senz'altro la teoria nei suoi fondamenti; ma essa è derivata principalmente da esperienze di laboratorio eseguite su specie di animali inferiori, ed è ben naturale che, quando si voglia estenderla alla specie umana, si possano incontrare modalità di comportamento radicalmente diverse.

* * *

Nella terza carta, nella quale è raffigurata la distribuzione dei saggi di natalità nel periodo post-bellico 1922-24, in riferimento alla popolazione censita al 1° dicembre 1921 e alle circoscrizioni comunali al 31 dicembre 1924, la situazione appare molto mutata. La natalità si è, in generale, molto abbassata, e particolarmente nell'Italia settentrionale, in quella centrale fino all'incirca al parallelo di Roma, nella Sicilia e nella parte settentrionale della Sardegna. Il confronto delle due carte relative alla natalità, nel loro insieme, dà l'impressione che le zone a natalità altissima abbiano resistito alla tendenza depressiva, mentre quelle a natalità meno elevata sono rimaste corroso dalla denatalità irradiante dagli antichi centri. Bisogna, per altro, tener presente a questo proposito che una diminuzione dell'intensità di un carattere in una certa circoscrizione non ha sempre l'effetto di portare la circoscrizione stessa al grado inferiore della scala, dato che ogni grado non è costituito da un valore solo, ma da tutto un intervallo di valori. La sensibilità, per così dire, della rappresentazione a rivelare le variazioni d'intensità di un fenomeno, dipende dalla mi-

nore o maggiore ampiezza dei gradi della scala prescelta: ma d'altra parte, per ragioni pratiche, il numero dei gradi non può essere eccessivo. Appunto per contemperare questa necessità con quella di una discreta sensibilità, ogni scala è stata da noi distinta in 10 gradi.

Al contrario, in alcune zone di bonifica la natalità appare più elevata nel periodo 1922-24 che nell'anteguerra. Negli ultimi lustri le opere di bonifica hanno avuto un energico sviluppo: sono state compiute o condotte a buon punto bonifiche che erano state proposte o decise da molto tempo, ma non mai iniziate o prestissimo abbandonate; ebbene, là dove la bonifica si è avanzata, ivi anche la natalità ha avuto un confortante progresso, che facilmente si spiega sia con l'accorrere in tali zone di lavoratori giovani e validi, sia per la maggiore facilità di vita e la maggiore utilità della mano d'opera nelle nuove terre guadagnate all'agricoltura. Ma la nostra carta suggerisce anche qualche cosa di più, e cioè che il benefico influsso della bonifica sulla natalità non si limita strettamente alla regione bonificata, ma si estende al retroterra: notevoli, a questo riguardo, le zone circostanti alle bonifiche delle Paludi Pontine, del Tavoliere di Puglia, di Terranova in Sicilia. Riferendosi alla teoria secondo la quale esisterebbe una correlazione negativa tra la densità della popolazione e la natalità, si potrebbe dire che la zona di bonifica attrae la popolazione dei territori circostanti, i quali vedrebbero così diradarsi la propria popolazione ed elevarsi la propria natalità.

Resistono egregiamente alla tendenza alla diminuzione della natalità il Bergamasco, la zona montagnosa allo spartiacque tosco-emiliano-marchigiano, la Ciociaria; e la natalità anzi si eleva nelle regioni dell'Abruzzo a questa finitime.

In questo cartogramma si ritrovano — spesso in misura più intensa — molti fenomeni già osservati nel cartogramma per il periodo 1910-14: si accentua, ad esempio, la denatalità in tutti i centri urbani, la cui influenza d'altronde appare artificialmente estesa sui territori circostanti per le avvenute aggregazioni di Comuni limitrofi. Anche nel confronto del 1921 sembrano essersi ripetuti per Foggia, per Melilli e per Noto inconvenienti analoghi

a quelli verificatisi nel 1911. La bassa natalità di Carloforte si accentua e si estende a parte della vicina penisola di S. Antioco dove, nel Comune di Calasetta, sono pure insediati discendenti di popolazioni liguri.

Un cenno particolare merita il Veneto che, mentre nel periodo 1910-14 costituiva una zona compatta a natalità piuttosto elevata, si presenta, nel dopoguerra, variegato, con zone a colorazione azzurra diffusa e piuttosto intensa, che sembrano avere il centro di diffusione nella zona montuosa, e in particolare nella zona Cadorina; mentre la parte ad alta natalità tende a rinserrarsi verso il mare. La natalità si mantiene elevata nelle basse valli del Tagliamento, del Piave e del Po, e nelle regioni bonificate fino a quelle del Ferrarese. Queste variazioni possono essere forse messe in relazione con le devastazioni subite nel periodo di guerra e con la più rapida ricostruzione e le intraprese opere di bonifica nella bassa pianura. Ma, la tendenza al deprimersi della natalità pare evidente in tutto il Veneto nel suo complesso; nè gli effetti della guerra, nè la già notata artificiosa espansione delle caratteristiche dei centri urbani (numerosi in questa regione) al territorio circostante, sembrano sufficienti a rendere completamente ragione del fenomeno.

Andando verso il Sud, si accentua dall'anteguerra al dopoguerra la denatalità nel Ravennate, nella Toscana, nel Lazio; piccole macchie azzurre compaiono nelle Marche e negli Abruzzi. Invece le condizioni appaiono molto soddisfacenti, anche con tendenze al miglioramento, in tutta la vasta regione che comprende la Campania, la Basilicata, la Calabria, con propaggini verso il Lazio meridionale ed il Golfo di Manfredonia; ed anche in alcune zone delle Isole. Risalta invece la bassissima natalità del centro della Sicilia: verifiche accurate, già eseguite, fanno sospettare che si abbiano in questi saggi di natalità, troppo esigui, riflessi di errori o di false enumerazioni nel censimento del 1921.

Nella carta della natalità post-bellica, appaiono anche la Venezia Tridentina, la Venezia Giulia e il Carnaro, regioni, tutte, che si presentano con aspetto assai variegato: alcune macchie azzurre intense, come quelle del Trentino, trovano la loro spiegazione

nella configurazione oro-idrografica, altre nella composizione della popolazione: a Pola, ad esempio, la guarnigione, considerata come popolazione residente, costituisce un quinto circa di questa, con l'effetto di abbassare il quoziente di natalità. Ma in molti altri casi la causa del fenomeno della bassa natalità rimane piuttosto oscura.

Il confronto delle due carte della natalità italiana per i periodi 1910-14 e 1922-24 — per quanto non agevole nè sicuro, per le circostanze molteplici alle quali è stato accennato in principio — mette anche in evidenza come nella seconda si siano attenuate, e nelle regioni meridionali siano addirittura scomparse, le differenze di natalità tra il versante Tirrenico e l'Adriatico, a favore di quest'ultimo.

Infine guardando le due carte nel loro complesso, si ha l'impressione che prevalgano nella prima le colorazioni rosse, nella seconda le azzurre, ciò che potrebbe forse condurre a false conclusioni riguardo all'equilibrio che nei due periodi si aveva tra zone a natalità inferiore e superiore alla media, se non si tenesse il conto dovuto del fatto, già accennato, che le scale di tutte le carte sono state centrate sulle medie post-belliche.

* * *

Passiamo, infine, all'esame della quarta e quinta carta, nelle quali sono raffigurate le distribuzioni dei saggi di mortalità nei soliti due periodi di prima e dopo la guerra. Queste carte generalmente presentano un frazionamento più minuto di colori e di toni di quanto non risultasse per le carte della natalità e inoltre una distinzione abbastanza netta fra l'Italia settentrionale e la Toscana da una parte, e le altre regioni centrali e le meridionali e insulari dall'altra.

Nella carta della mortalità nell'anteguerra prevalgono nel settentrione le colorazioni azzurre con maggiori intensità intorno a Vercelli e nella Lomellina, in Liguria, nel Cremonese, in molte zone Emiliane e Romagnole, nella Toscana specialmente a nord di Grosseto, e con l'eccezione di alcune zone montuose (Valle

d'Aosta e altre valli Alpine) e del Bergamasco. Ne risulta un triangolo a bassa mortalità che spinge i suoi vertici ad oriente verso Udine, ad occidente verso Torino e al mezzogiorno verso Roma. In alcune delle zone che fanno eccezione, l'alta mortalità si spiega come effetto di condizioni igieniche poco soddisfacenti (rivelate, per esempio, nella Valle d'Aosta dalla diffusione del gozzo e del cretinismo). Ma, in altre regioni, l'alta mortalità si può fortunatamente interpretare in senso meno pessimista, in quanto essa è l'effetto di un'alta natalità: è noto, infatti, che la mortalità infantile fornisce un contributo elevatissimo alla mortalità generale. Appunto con tale correlazione positiva tra natalità e mortalità si spiega, almeno in parte, la bassa mortalità di molte regioni settentrionali e centrali, e la mortalità relativamente elevata che distingue quasi tutta la parte meridionale della nostra Penisola. Naturalmente anche questa regola soffre eccezioni: nel periodo 1910-14, il Veneto presenta una natalità elevata e una mortalità bassa, che lo assimila alle regioni slave, nelle quali, appunto per tali caratteristiche demografiche, il coefficiente di aumento annuo della popolazione raggiunge altezze sconosciute agli altri Paesi; al contrario, in molte zone del Piemonte e nella Liguria occidentale la natalità risulta bassa e la mortalità relativamente elevata.

Al lume delle osservazioni già fatte riguardo alla natalità e ad altri fattori, appare dunque giustificato che la mortalità sia bassa in Toscana, nel Cilento, nella parte meridionale della Calabria, nella Sicilia orientale, nelle isole di Lipari e di Pantelleria; piuttosto elevata nella zona intorno al Gargano, nella Campania, in Abruzzo, nel Molise, nelle regioni di Catanzaro e di Cotrone, ed in Sardegna intorno ad Oristano, Alghero, e nelle plaghe del Gennargentu; particolarmente alta nelle zone di bonifica.

È ben manifesta, in molti casi, l'influenza dell'ambiente geografico: regioni di alta montagna e coste insalubri sono funestate da un'alta mortalità.

Ma queste considerazioni e circostanze non bastano a darci ragione di altri fatti che la carta rivela: i centri urbani, anche se posti in zone a bassa mortalità, si presentano con una mortalità uguale o superiore alla media, a volte con una mortalità molto

elevata. Occorre tener presente a questo proposito che nelle città hanno sede ospedali in cui si raccolgono anche malati (e particolarmente i più gravi) dei Comuni circumvicini, ciò che contribuisce a far salire i saggi complessivi di mortalità delle città stesse. Analogamente sulla mortalità di molte zone perfettamente salubri, influisce spesso la presenza di sanatori, cliniche, luoghi di cura in cui un numero relativamente elevato di ricoverati va a terminare i propri giorni. L'Istituto Centrale di Statistica si propone perciò di eliminare, nei limiti del possibile, in prossimi studi, gli effetti di tali elementi perturbatori.

Le stesse circostanze che causano una bassa natalità determinano anche una bassa mortalità nelle isole Eolie, a Pantelleria, a Carloforte e Calasetta. Si avverte, anche per la mortalità, l'influenza degli errori di rilevazione presumibilmente intervenuti nel censimento a Foggia, a Melilli ed a Noto.

* * *

La carta della mortalità italiana nel periodo 1922-24 rivela immediatamente un miglioramento molto sensibile. Si è allargato il triangolo a forte colorazione azzurra che si stende sulle regioni settentrionali e sulla Toscana. Esso abbraccia il Piemonte, la Liguria, la Lombardia ed il Veneto, salvo il Bergamasco e il Trentino, gran parte dell'Emilia e della Toscana, giunge a Civitavecchia e si estenderebbe verisimilmente fino a Roma se, su una larga zona intorno a questa città, non si diffondesse, nel cartogramma, l'influsso del grande centro urbano.

Quozienti bassi di mortalità si notano poi nei Comuni intorno a Roma, nell'Umbria, lungo il litorale marchigiano, nel Cilento, nella Calabria settentrionale e meridionale, lungo il margine orientale e l'estremo lembo occidentale della Sicilia, nell'estremo nord della Sardegna. Spiccano invece per l'alta mortalità il Bergamasco, una parte del delta del Po, alcune zone della Sicilia centrale, molte zone ad oriente del meridiano di Roma, una grande parte della Sardegna. Le nuove Provincie presentano un aspetto assai vario in stretta correlazione con le variazioni della natalità.

Un parallelismo fra natalità e mortalità si rivela, attraverso il tempo, in tutta la Penisola; la limitata diminuzione della mortalità nella penisola Garganica e in Basilicata si giustifica, ad esempio, osservando che in queste regioni si ha dal 1910-14 al 1922-24 un aumento del saggio di natalità. Viceversa in Maremma e in Gallura, a Carloforte e Calasetta, un opposto andamento della natalità spiega almeno in parte il notevole miglioramento della mortalità. In Sicilia i cartogrammi della natalità e della mortalità postbellica, si assomigliano notevolmente, ciò che può dipendere in parte dagli accennati errori dei censimenti che influiscono in senso e misura analoga su entrambi i coefficienti. Gli errori ripetutisi nel censimento del 1921 per Foggia manifestano analogamente la loro influenza anche sul cartogramma della mortalità.

Due eccezioni importanti alla concomitanza tra natalità e mortalità si hanno in Piemonte e nel Veneto: al fenomeno della coesistenza nel Veneto di un alto saggio di natalità e di una mortalità moderata e alle possibili cause di esso (forti infiltrazioni di sangue slavo), abbiamo già accennato. Nel Piemonte si presenta il fenomeno opposto: natalità bassissima e mortalità relativamente elevata, con diminuzione della natalità proporzionalmente superiore alla diminuzione della mortalità tra i due periodi osservati. Si può forse dire che, nell'evoluzione della popolazione, il parallelismo di comportamento della natalità e della mortalità si verifica soltanto entro certi limiti: sembra che, normalmente, in un primo tempo, la diminuzione della mortalità sia più rapida della riduzione della natalità; i due fenomeni procederebbero poi di pari passo e da ultimo la situazione finirebbe con l'invertirsi, il che è considerato come indice di decadenza della razza.

* * *

Senza dubbio le conclusioni più importanti che possono trarsi dallo studio dell'andamento della natalità e della mortalità in un dato Paese sono quelle che riguardano il ritmo di accrescimento della popolazione; ma sarebbe erroneo il voler trarre conclusioni di questo genere dai nostri cartogrammi. Si ricordi, infatti, che i

cartogrammi della natalità e della mortalità non sono neppure comparabili esattamente a causa della differenza delle scale adoperate per la raffigurazione della natalità e della mortalità. La esauriente trattazione del problema dell'accrescimento delle popolazioni richiede l'impiego di mezzi analitici diversi e più precisi: e a questo intento l'Istituto Centrale di Statistica ha appunto iniziato ricerche che lo condurranno a prevedere, su basi ed ipotesi plausibili, quale possa essere il prossimo avvenire dell'Italia, come massa demografica (1). Ciò non diminuisce l'importanza e l'interesse degli studi che si possono compiere mediante il metodo geografico di rappresentazione. Ogni metodo ha la sua sfera di competenza.

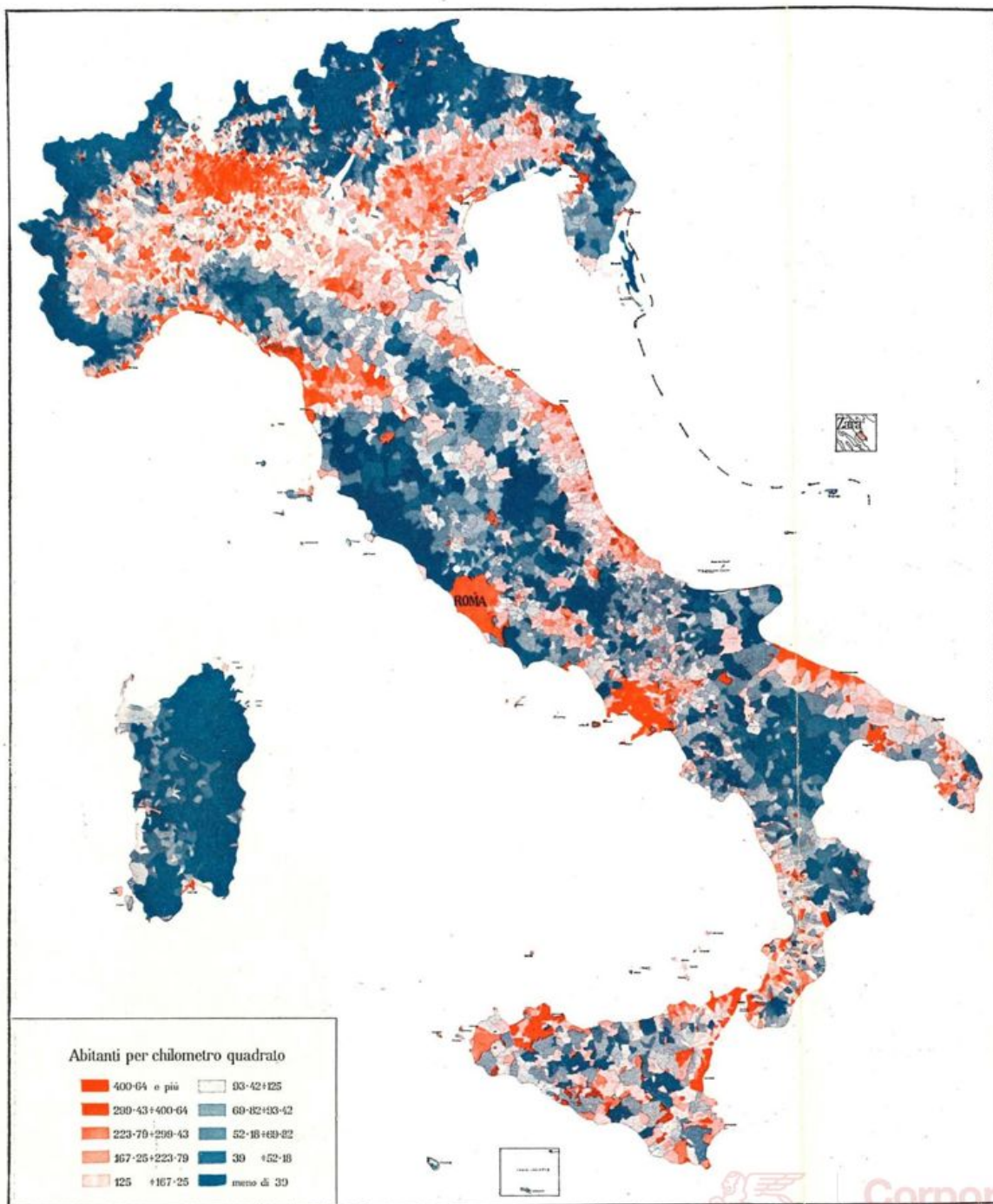
* * *

Secondo il programma che l'Istituto Centrale di Statistica si è tracciato e sta attuando, questi cartogrammi costituiscono solo la prima parte di un'opera più vasta e complessa. Nella seconda parte, saranno rappresentati i fenomeni della nuzialità nei soliti periodi prebellico e postbellico, dell'accrescimento della popolazione dal censimento 1911 a quello 1921, del frazionamento della proprietà terriera prima e dopo la guerra, e della distribuzione della ricchezza mobiliare. In una terza parte, saranno raffigurati i fenomeni della produzione agricola. Rappresentazioni di altri fenomeni potranno seguire. Nel suo insieme, l'Atlante Statistico è destinato a costituire una grandiosa documentazione dei più interessanti aspetti della nostra Nazione, nella sua vita demografica ed economica.

(1) C. GINI e B. DE FINETTI, *Calcoli sullo sviluppo futuro della popolazione italiana*, « Annali di Statistica » Serie VI, vol. X, 1931-IX.

DENSITÀ DELLA POPOLAZIONE, secondo i risultati del Censimento 1° Dicembre 1921, nelle circoscrizioni comunali al 31 dicembre 1924.

(Facsimile della carta d'insieme di 17 fogli dell'ATLANTE STATISTICO ITALIANO, Parte I,
a cura dell'Istituto Centrale di Statistica del Regno d'Italia).



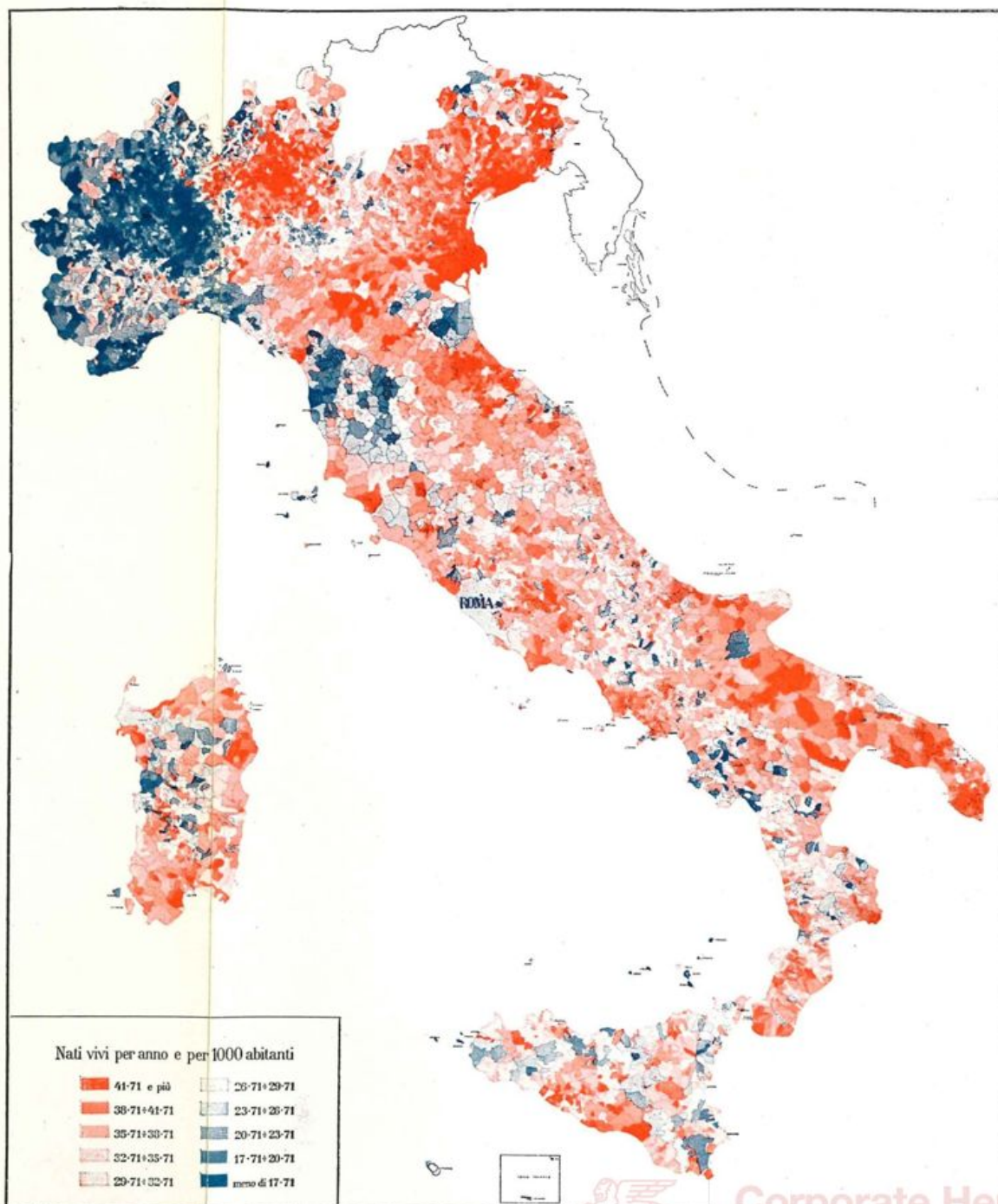
ISTITUTO ITALIANO D'ARTI GRAFICHE - BERGAMO



Corporate Heritage
& Historical Archive

NATALITÀ MEDIA del quinquennio 1910-1914, nelle circoscrizioni comunali al 31 dicembre 1914.

(Facsimile della carta d'insieme di 17 fogli dell'ATLANTE STATISTICO ITALIANO, Parte I, a cura dell'Istituto Centrale di Statistica del Regno d'Italia).



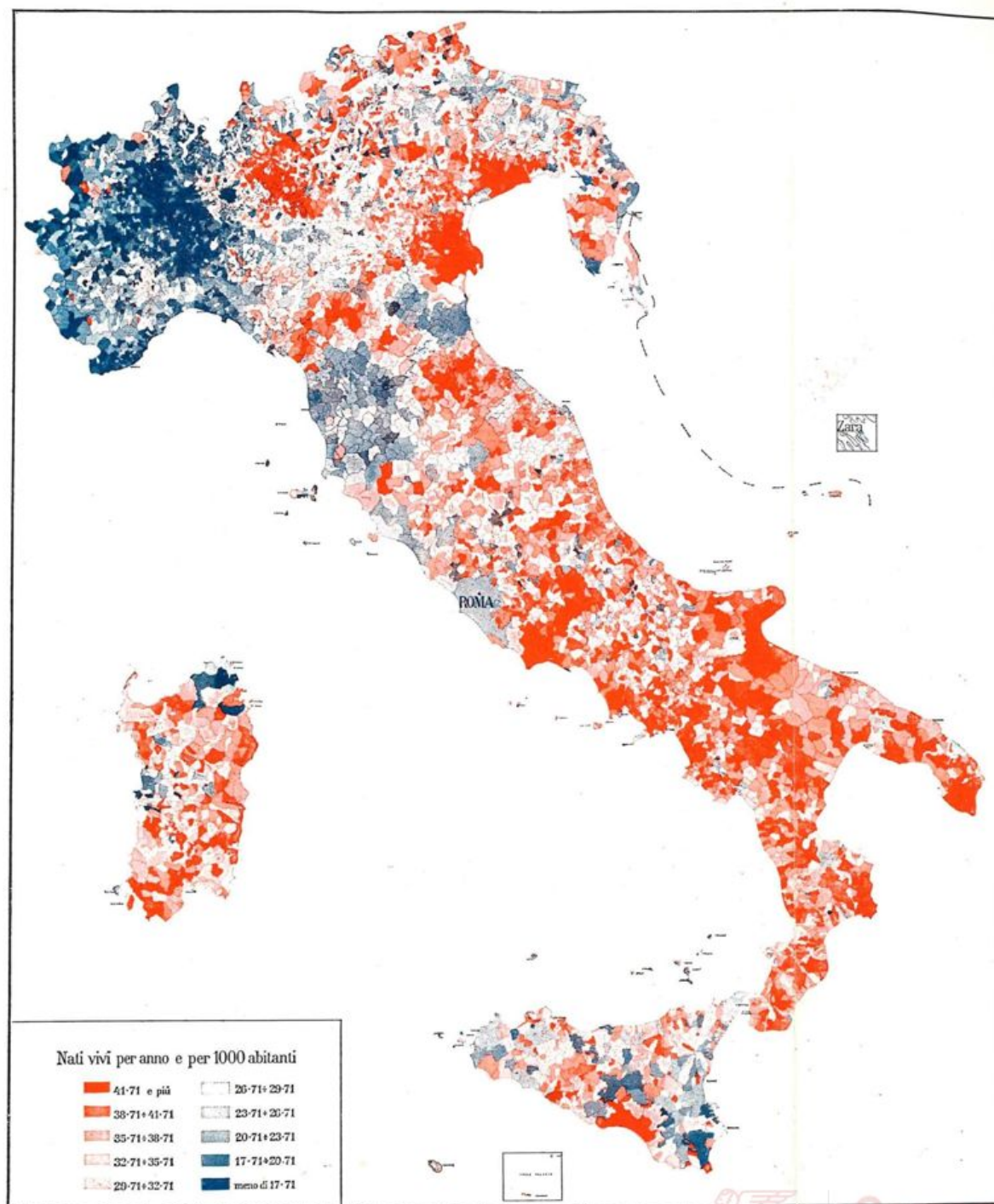
ISTITUTO ITALIANO D'ARTI GRAFICHE - BERGAMO



Corporate Heritage
& Historical Archive

NATALITÀ MEDIA del triennio 1922-1924, nelle circoscrizioni comunali al 31 dicembre 1924.

(Facsimile della carta d'insieme di 17 fogli dell'ATLANTE STATISTICO ITALIANO, Parte I, a cura dell'Istituto Centrale di Statistica del Regno d'Italia).



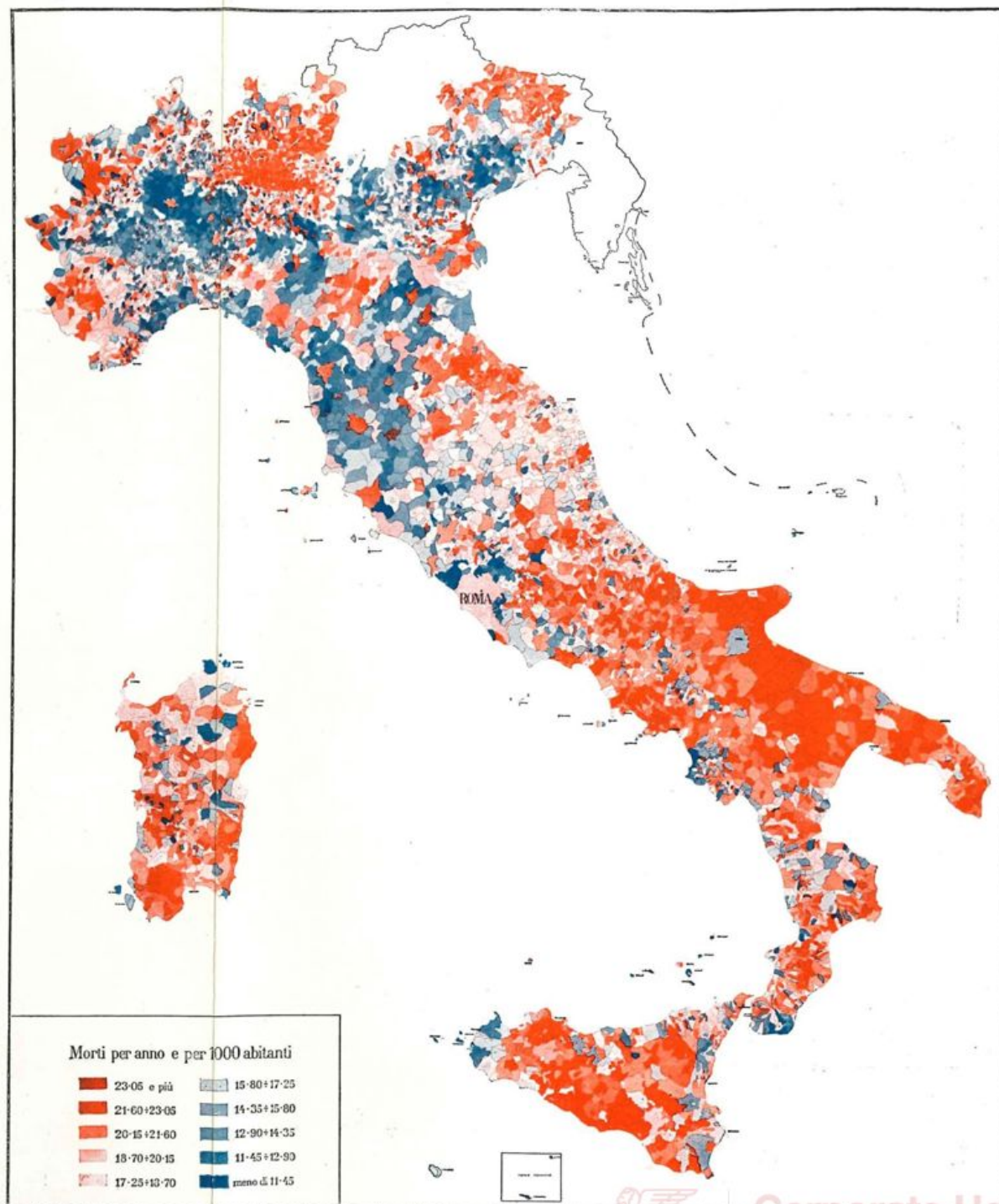
ISTITUTO ITALIANO D'ARTI GRAFICHE - BERGAMO



Corporate Heritage
& Historical Archive

MORTALITÀ MEDIA del quinquennio 1910-1914, nelle circoscrizioni comunali al 31 dicembre 1914.

(Facsimile della carta d'insieme di 17 fogli dell'ATLANTE STATISTICO ITALIANO, Parte I, a cura dell'Istituto Centrale di Statistica del Regno d'Italia).



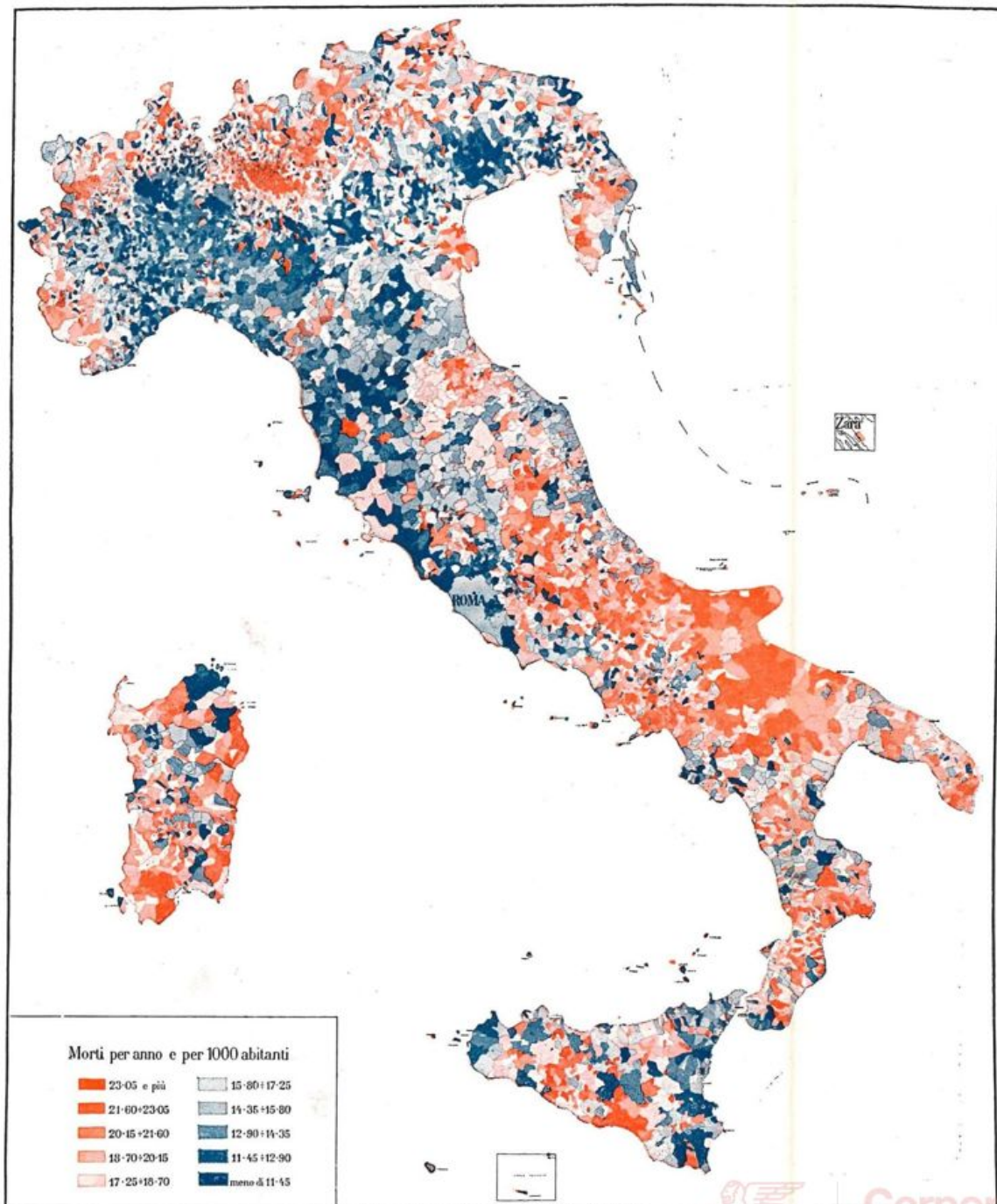
ISTITUTO ITALIANO D'ARTI GRAFICHE - BERGAMO



Corporate Heritage
& Historical Archive

MORTALITÀ MEDIA del triennio 1922-1924, nelle circoscrizioni comunali al 31 dicembre 1924.

(Facsimile della carta d'insieme di 17 fogli dell'ATLANTE STATISTICO ITALIANO, Parte I, a cura dell'Istituto Centrale di Statistica del Regno d'Italia).



ISTITUTO ITALIANO D'ARTI GRAFICHE - BERGAMO



Corporate Heritage
& Historical Archive



I PRECEDENTI E LO SVILUPPO STORICO DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

(Conferenza del prof. Aldo Checchini) (*).

Signori,

I.

1. L'assicurazione è, per sua natura, protesa verso il futuro; è lo sforzo della fragile personalità umana, incessantemente sbattuta tra i flutti perigliosi della vita, verso una mèta certa, verso un porto sicuro; è lo strumento della sua lotta tenace, per vincere le forze cieche della natura, per conquistare, nel presente, contro la potenza imperscrutabile dell'ignoto, un frammento certo e tranquillo dell'avvenire. Non vi meravigliate se oggi un modestissimo storico, parlandovi dell'assicurazione, vi condurrà, non verso l'avvenire, ma verso il passato. La nostra rapida scorsa attraverso la storia ci farà conoscere, sia pure in iscorcio, la varietà dei mezzi, la molteplicità dei tentativi che l'umanità ha escogitato e praticato, per assicurarsi una vittoria contro la violenza inafferrabile del destino, per opporre una sicurezza alla sua incertezza, una forza alla sua debolezza, per prevenire una distruzione con una anticipata ricostruzione. Codesta rapida scorsa ci ricondurrà alle pure fonti della immortale tradizione latina e italiana, che fecondò i germi vitali da cui si svolse la lussureggiante fioritura delle moderne forme assicurative.

* * *

2. Come e quando sorge l'assicurazione? È certo, e lo vedremo subito, che l'origine del moderno contratto, considerato nella sua attuale struttura dogmatica, è abbastanza recente.

(*) Tenuta il giorno 14 marzo 1930.

Ma se, prescindendo dagli elementi formali, vogliamo penetrare nell'intimità dell'assicurazione concepita come idea di previdenza, come predisposizione di mezzi per risarcire, in qualche modo, temuti danni futuri, possiamo affermare che essa risale addirittura agli albori dell'organizzazione sociale umana.

Non realizzava forse, in qualche modo, il fine sociale, la funzione economica dell'assicurazione, quella solidarietà che legava indissolubilmente i membri dei gruppi familiari e gentilizi, con cui l'umanità si affaccia alla storia, e gli appartenenti a quegli altri aggregati artificiali, molto spesso modellati sui primi, come le *ἐταίριαί* greche, le *sodalitates* ed i *collegia* romani, le gilde protettive germaniche? E perchè non richiamare quell'istituto dell'affratellamento che, diffuso in varie forme presso tutti i popoli antichi, assunse figura caratteristica e lineamenti precisi e definiti presso i Germani del Nord e gli Slavi meridionali; quest'istituto in cui, attraverso il rito della commistione del sangue, il dovere di reciproco aiuto, di mutuo soccorso fra gli appartenenti all'unione fraterna acquistava carattere sacro ed imponeva al « fratello » il dovere di difendere il « fratello » nel pericolo, di assisterlo nella malattia, di aiutarlo nel bisogno, di vendicarne l'offesa, a costo del sacrificio della propria vita? (1)

Considerati questi aggruppamenti primitivi nei loro compiti, nei loro fini, non è proprio il caso di affermare che l'idea dell'assicurazione appare proprio realizzata in forme più intense e più efficaci, prima che sorga il contratto di assicurazione?

3. Ma è ora che ci accingiamo ad interrogare le fonti.

Senza risalire all'antichità greca — nella quale, del resto, il problema si presenta in termini perfettamente analoghi — rispondiamo subito alla domanda: conobbero e praticarono i Romani l'assicurazione? La questione fu ed è tuttora ampiamente discussa e variamente risolta. Ma a me pare che l'indagine sia stata, da parte degli scrittori, erroneamente impostata. La si è ristretta

(1) Sull'*Affratellamento* resta sempre fondamentale il bellissimo studio del TAMASSIA. Torino, 1886. Si vedano ora gli scritti del Πάλλης e del FOTINO, citati dall'ALBERTONI, in: *Diritto bizantino, diritti balcanici, diritto italiano* (estr. da: *Studi Rumeni*, vol. IV, 1929-30), p. 41, nota (126).

all'esame dei passi delle fonti che contengono convenzioni circa l'assunzione dei rischi. Da questi passi, sottoposti al *tormento* di un'analisi minuziosa e sottile, si sono tratte, dai diversi interpreti, discordanti conclusioni. Non vi nascondo però la mia impressione che tali conclusioni – così positive, come negative – siano di carattere troppo astratto, troppo formalistico, quasi direi troppo artificioso, e quindi prive di solido fondamento. Ciò perchè l'analisi – sia pure acuta e profonda – dei testi, non è stata integrata dalla necessaria considerazione delle condizioni sociali e della struttura economica della società romana, per indagare se in essa l'idea dell'assicurazione abbia potuto trovare il terreno favorevole al suo sviluppo.

È ad ogni modo ben lungi da me il proposito di sottoporre i miei benevoli ascoltatori ad un *tormento* simile a quello a cui furono sottoposti i passi di cui stiamo parlando. Non è questa la sede opportuna per una critica analitica dei testi. Ci limiteremo a brevi richiami e a poche osservazioni.

4. Vi ho già detto che le fonti parlano spesso di convenzioni per cui una persona consentiva ad assumere a suo carico dei rischi che il diritto comune avrebbe invece fatto ricadere sopra un'altra persona. Il campo in cui questo spostamento, questo trasferimento del rischio avveniva con maggiore frequenza era – come è facile immaginare – quello del commercio marittimo, nel quale l'ardimento umano è più insidiato dalle forze cieche ed indomabili della natura. Livio ricorda che durante la lotta gigantesca combattuta da Roma contro Cartagine, la Repubblica assunse a suo carico il rischio, contro la violenza della tempesta, sulle mercanzie trasportate per assicurare il rifornimento degli eserciti (1), e Svetonio racconta che l'imperatore Claudio, allo scopo d'intensificare il trasporto del grano in Italia, in un momento in cui minacciava la fame, si addossò l'onere delle perdite e dei danni che la tempesta avesse causato (2). Nel Basso Impero – ce lo attesta,

(1) LIV., XXIII, 49 e XXXV, 3. Sugli abusi a cui questa pratica dava luogo (LIV., XXV, 3) vedi HUVELIN, *Études d'histoire du droit commercial romain*, Paris, 1929, pag. 96, nota (1).

(2) *Claud.*, 18.

fra l'altro, una costituzione del Codice Teodosiano (1) – il principio che il carico viaggia a rischio del fisco, diventa generale.

Ma abbiamo qui l'assicurazione marittima? È stato osservato che lo spostamento del rischio, attuato, nei casi ricordati da Livio e da Svetonio, per gravi contingenti ragioni di interesse pubblico, con l'inserzione di una clausola accessoria nel contratto di trasporto, non corrisponde affatto alla moderna assicurazione, in cui l'assunzione del rischio da parte dell'assicuratore, forma oggetto di un contratto autonomo, indipendente. Ma non basta: dov'è, negli esempi riferiti, il premio, che del contratto di assicurazione è un elemento essenziale? La verità è che lo Stato romano, più che gli armatori, ha, per così dire, assicurato se stesso contro gravi pericoli che minacciavano la sua esistenza. Riguardo poi al principio generale, che, come ho detto, si afferma nell'epoca del Basso Impero, a me pare che la responsabilità dello Stato trovi una più esatta spiegazione nella circostanza che in quell'epoca il servizio di trasporto delle derrate per l'approvvigionamento delle due capitali, era diventato un vero servizio pubblico, e che pubblico era il *munus* affidato ai *navicularii*, riuniti in uno di quei *collegia* che si trasformarono in veri organi dello Stato. Se, pertanto, il trasporto delle derrate acquistò natura e caratteri di un servizio statale, l'assunzione, da parte del fisco, dei rischi inerenti al trasporto di *species publicae*, appare più che normale. Non soltanto è esclusa la vera assicurazione, ma manca persino lo spostamento, il trasferimento del pericolo.

È vero che i *prosecutores* cercavano di praticare, a modo loro, una certa forma di assicurazione, trasferendo sui poveri provinciali, già gravati dal tributo, il *naufragii detrimentum*, di cui la legge attribuiva la responsabilità agli armatori, nell'ipotesi che il naufragio fosse dovuto a loro colpa. Ma contro tale ingiusta pretesa reagiscono, col loro divieto, gli imperatori (2).

Di un analogo uso – o, meglio, abuso – ci dà notizia una lettera del grande Pontefice Gregorio Magno (3), il quale attesta che

(1) C. Th., XIII, 9 (*de naufragiis*), 4. Cfr. C. I., XI, 6, 4.

(2) C. Th., XIII, 9, 4 cit.

(3) GREGORII I, *Registrum Epistolarum* (in: *Mon. Germ. Hist., Epistolarum*, Tom. I), I, 42.

in Sicilia: *rusticos ecclesiae vehementer in frumentorum pretiis gravari*, perchè i *conductores* esigevano, pare, nell'acquisto del grano, *tributum speciale pro maris periculo* (1). I *rustici ecclesiae* venivano, come vedete, convertiti – naturalmente senza riscuotere alcun premio – in forzati assicuratori contro il pericolo di naufragio.

5. L'istituto nel quale alcuni studiosi hanno creduto di riscontrare gli elementi del vero contratto di assicurazione a premio per il trasporto di merci, è il prestito a cambio marittimo (*foenus nauticum*) definito dal Jhering « l'assicurazione dell'antichità ». Era questa un'operazione di credito nella quale un capitalista mutuava una somma ad un imprenditore di trasporti marittimi, che la impiegava in una determinata speculazione commerciale, con l'obbligo di restituirla con un interesse molto elevato, nell'ipotesi che il viaggio si svolgesse con esito felice, con la liberazione invece da qualsiasi obbligo così di restituzione della somma come di pagamento degli interessi, nell'ipotesi contraria. Si è detto: nel *foenus nauticum* troviamo, almeno impliciti, gli elementi del contratto di assicurazione a premio. Il rischio dell'impresa viene trasferito dal mutuatario, sul quale dovrebbe normalmente gravare, al mutuante che diventa quindi assicuratore. Dell'interesse pattuito, la parte eccedente il massimo legale – che a Roma era tassativamente fissato per il mutuo ordinario – costituisce il vero premio dell'assicurazione stessa, il *pretium periculi*.

Ora, che l'istituto contenga il primo germe del futuro contratto di assicurazione a premio, non nego; ma che contenga già un vero contratto accessorio di assicurazione, riunito a quello di mutuo, mi pare si debba assolutamente escludere. È pericoloso, o Signori, voler risolvere un problema storico coi delicati strumenti della dogmatica giuridica. Anzi, nemmeno dal punto di vista puramente dogmatico la costruzione regge alla critica. Nell'assicurazione, il premio – elemento costitutivo del rapporto – dev'essere incondizionatamente pagato; nel prestito a cambio marittimo, nel caso che il viaggio abbia esito sfavorevole, il presunto assicurato non paga nulla.

(1) Vedi GREGORII I, *Reg. Epist.* cit., parte I, pag. 62, nota (2).

Se poi, scendendo dall'esteriorità della struttura formale di esso istituto, vogliamo penetrare nell'essenza del suo contenuto, se vogliamo ricostruirne la funzione concreta, se non vogliamo trascurare l'indagine della volontà delle parti, dei fini pratici a cui esse mirano, a me pare che nel *foenus nauticum* l'assicurazione c'entri ben poco.

Qual'è la vera essenza del *foenus nauticum*? È quella di un mutuo aleatorio, non quella, e nemmeno anche quella, di dar vita, sia pure in via accessoria, ad un contratto di assicurazione; è quella di una speculazione che importa l'assunzione del rischio da parte del capitalista che la fa, non di una speculazione sul rischio analoga a quella che compiono le moderne imprese assicuratrici. Credete voi che il presunto assicurato, il mutuatario, abbia proprio attuato, per conto suo, la ingegnosa e sottile decomposizione degli interessi, fatta dai moderni interpreti, considerando la parte di essi che eccedeva il tasso legalmente fissato per il mutuo ordinario, come prezzo del rischio trasferito al mutuante-assicuratore? Egli ha, evidentemente, considerato gli interessi pattuiti nella loro unità, e il loro alto tasso come il corrispettivo necessario dell'alea che il capitalista correva mutuandogli la somma, col pericolo di restare a mani vuote.

Credete voi che il fine pratico — o per lo meno uno dei fini pratici — che si proponeva il capitalista, fosse quello di una moderna impresa assicuratrice? Il suo esclusivo fine pratico era quello di fare un fruttuoso, per quanto pericoloso, impiego del suo denaro. Il comune mutuo non consentiva, come si è visto, che un tasso d'interesse modesto e legalmente limitato. C'era chi, pur di realizzarne uno incomparabilmente più alto — il *nauticum foenus* consentiva, come dicono le fonti, *usuras infinitas* — era disposto a correr l'alea di perdere anche il capitale. Ma questo è un giuoco — sia pure, non uno di quei giuochi *in pecuniam* in senso stretto che un Senatoconsulto ed il pretore avevano proibito (1) — e un giuoco non può assurgere alla nobiltà dell'assicurazione.

(1) D., XI, 5, 2, § 1. Cfr. XI, 5, 1. Si veda in proposito HUVELIN, *Études*, cit., pag. 107.

6. L'Huvelin, in un recente, interessantissimo studio pubblicato dopo la sua morte, ha sottoposto ad un'analisi sottile ed acuta un famoso testo di Scevola (1) ed altri frammenti del Digesto, dai quali ha tratto — come già, in parte, il Goldschmidt — la conclusione che l'idea di una garanzia dei rischi per mezzo di un premio (*pretium periculi*) trovò applicazione, non soltanto nel campo dei rischi marittimi (*foenus nauticum*) ma anche in quello di qualunque rischio (*foenus quasi nauticum*) e che in certi casi codesta garanzia non formò più oggetto di una clausola accessoria di un altro contratto, ma ne fu l'oggetto principale, venendo quindi a coincidere con la vera e propria assicurazione in senso moderno (2).

La costruzione dell'illustre e compianto studioso si può ammirare per la sua elegante finezza, ma non riesce a persuadere. Basti qui l'osservazione generalissima, che il *foenus quasi nauticum* null'altro rappresenta che un'estensione delle regole proprie del *foenus nauticum* ad altri prestiti aleatorî, fuori del campo del commercio marittimo. È evidente pertanto che le stesse ragioni per le quali abbiamo escluso che si possa considerare realizzata l'assicurazione nel secondo, valgono anche per il primo. Questo rilievo si può applicare a due degli esempi ricordati nel già citato passo di Scevola: quello del prestito fatto al pescatore, il quale dovrà restituire la somma mutuatagli: *et insuper aliquid praeter pecuniam*, se prenderà del pesce, mentre non restituirà nulla nel caso contrario, e quello dell'atleta, il quale pure dovrà restituire la somma ricevuta e qualche cosa di più, soltanto nell'ipotesi che riesca vittorioso.

(1) In: D., XXII, 2, 5: (SCAEVOLA, *libro sexto responsorum*) *periculi pretium est et si condicione quamvis poenali non existente, recepturus sis quod dederis et insuper aliquid praeter pecuniam, si modo in aleae speciem non cadat. veluti ea ex quibus condictiones nasci solent, ut « si non manumittas », « si illud non facias », « si non convaluero », et cetera. Nec dubitabis, si piscatori erogaturo in apparatus plurimum pecuniae dederim, ut, si cepisset, redderet, et athletae, unde se exhiberet exerceretque, ut, si vicisset, redderet. In his autem omnibus et pactum sine stipulatione ad augendam obligationem prodest.*

(2) *Études*, cit., pag. 98 segg.

Nello stesso frammento sono però citati tre altri esempi di convenzioni, che hanno messo a dura prova l'ingegnosità costruttiva degli interpreti. In uno di questi si accenna ad un prestito la cui restituzione è subordinata alla condizione: *si non convaluero*. L'Huvelin vi trova una traccia dell'assicurazione sulla vita. Ma con quale fondamento? Basti qui soltanto rilevare che si tratta di un testo malamente interpolato (come ammette e dimostra lo stesso Huvelin) (1) se non addirittura guasto. Figuratevi che di due recenti, autorevolissimi interpreti (il Riccobono e l'Arangio-Ruiz) l'uno crede genuina la prima parte di esso e interpolato tutto il resto (2), mentre l'altro sostiene proprio il contrario, affermando che « genuini sono nel testo solo gli esempi » (3).

Se a queste constatazioni si aggiunga che quei tre esempi, da un lato appaiono in contrasto col principio affermato nella prima parte (principio del quale dovrebbero rappresentare delle applicazioni), dall'altro presentano divergenze inconciliabili con quelli del pescatore e dell'atleta, ricordati più su, appare evidente che la costruzione dell'Huvelin risulta, più che ardita, temeraria.

Il compianto studioso trova il riferimento ad una convenzione di assicurazione sulla vita anche nella notissima formula: *dabisne centum si navis ex Asia venerit?* (4) Ma non è invece il caso di dire che questa formula a tutto potrà riferirsi — non potendosi pensare seriamente a certe modernissime forme assicurative — fuorchè all'assicurazione, dato che il pagamento di cento avverrà proprio nell'ipotesi che la nave venga dall'Asia, cioè arrivi felicemente in porto? Non è questa piuttosto un'innocente formula scolastica, (...*sive navis ex Asia venerit sive Titius consul factus fuerit*) (5), riferita al negozio condizionale?

(1) *Études*, pag. 106.

(2) ARANGIO-RUIZ, *Lineamenti del sistema contrattuale nel diritto dei papiri*, Milano, 1928, pag. 85, nota (2).

(3) RICCOBONO, « *Stipulatio* » ed « *instrumentum* » nel diritto giustiniano, in: *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte*, vol. 43. (Rom. Abt.), pag. 357-58.

(4) *Études*, pag. 111.

(5) D., XLV, 1, 63 e 129.

E quale valore si può, infine, attribuire all'interpretazione che l'Huvelin dà di quest'altra formula: « *illa stipulatio: "decem milia salva fore promittis?" Valet?* » (1). Egli vi trova, come potete ormai immaginare, « l'idea giuridica che è alla base del nostro contratto di assicurazione ». A me pare che l'unica idea che in essa è possibile spassionatamente e senza preconetti riscontrare, sia quella di una garanzia. Si potrà dire che qualsiasi forma di garanzia costituisce, in un certo larghissimo senso, un'assicurazione? Non lo nego. Ma allora diventa perfettamente vana ed oziosa la ricerca dell'origine dell'assicurazione come istituto fornito di una propria individualità e di una ben definita figura giuridica.

7. Volendo trovare, nell'ultima età romana, qualche rapporto che in un certo senso richiami alla mente l'assicurazione, sarebbe forse più interessante condurre l'indagine fuori del sacrario del *Corpus iuris*. Cito un solo esempio, offerto da un'altra lettera di Gregorio Magno, che non mi consta sia stata da altri richiamata a proposito del nostro problema. In essa il Pontefice attesta l'esistenza di una antica consuetudine praticata a Lilybaeum: *ut diversis supervenientibus, cives eiusdem civitatis de proprio expensas expenderent*. L'onere che ne derivava ai cittadini era così gravoso, che essi convennero col vescovo Teodoro *ut in ecclesia eius certae portionis substantiae suae donationem conscriberent et hoc in se onus susciiperet, atque securis eis redditus ipse de ecclesia, quicquid esset necessarium erogaret* (2). Come vedete, la donazione di una porzione della loro sostanza da parte dei cittadini, si può considerare, in qualche modo, come il premio di assicurazione che essi pagavano al vescovo, al quale veniva così trasferito l'onere, cioè il danno — tanto più gravoso in quanto incerta ne era l'entità, — con la conseguenza di rendere per l'avvenire sicuri i loro redditi.

8. Questo documento — come altri che potrebbero essere ricordati — presenta interessanti coincidenze con la struttura e il meccanismo della moderna assicurazione. Nulla più. La verità è che a Roma furono sì praticate e disciplinate delle convenzioni sul rischio, ma il vero contratto di assicurazione a premio non fu co-

(1) D., XLV, 1, 67.

(2) *Reg. Epist.* cit., IX, 198.

nosciuto. Se lo fosse stato, ce ne avrebbero dato notizie meno frammentarie e meno sibilline di quelle contenute nelle formule riportate più su, i sommi giuristi che, con lo stesso mirabile senso realistico, con lo stesso insuperato intuito pratico con cui crearono un sistema giuridico universale, avrebbero certamente elaborato e trasmesso ai posteri quell'istituto, di cui seguiremo invece più avanti la nascita e la lenta maturazione nel periodo medioevale. Non fu conosciuto, perchè mancò a Roma il terreno favorevole al suo sviluppo. Cardini e cellule dell'ordinamento giuridico privato erano gli aggruppamenti familiari, quasi altrettanti piccoli Stati, sottoposti alla potestà veramente sovrana dei *patresfamilias*, in cui si assommavano tutti i diritti, si unificavano tutte le attività, si concentravano tutti i poteri. Nell'interno di codesti aggruppamenti, chiusi e impenetrabili, si svolgevano le più importanti funzioni economiche, con l'attiva cooperazione di schiavi e di figli, privi però di capacità giuridica. Le relazioni interfamiliari furono, in origine, relazioni fra minuscoli Stati, ebbero carattere di relazioni internazionali. Popolo, quello romano, esclusivamente guerriero e agricoltore, sentiva per l'attività industriale e commerciale, quel dispregio, ispirato dalla invadente filosofia greca, che traspare dalle sdegnose parole rivolte da Cicerone agli *opifices omnes* che: in *sordida arte versantur* (1) e da Livio all'*opificum vulgus et sellularii* (2).

Come poteva crescere e svilupparsi, in un simile terreno economico e sociale, l'istituto dell'assicurazione? Il suo sorgere presuppone un fervido slancio di attività industriale e commerciale, un intrecciarsi di rapporti molteplici fra individui liberi da soggezione e da impacci di gruppi gentilizi e familiari, presuppone l'ardimento dell'uomo che corre le vie del mondo portando con sè la sua fortuna, che vuole foggiare con la propria volontà il proprio destino, che vuole vincere le avversità, dominare i pericoli, parare i colpi della sorte avversa. Il podere avito, l'*heredium*, di cui il *paterfamilias* romano più che proprietario, era sovrano, gli dava troppa tranquilla serenità, troppa *sicurezza*, perchè egli sentisse

(1) *De officiis*, I, 42, 150.

(2) VIII, 20.

il bisogno dell'assicurazione. L'unico pericolo che potesse minacciare la sua terra, la sua casa, la sua famiglia, la pace dei domestici Lari, che potesse spegnere il sacro fuoco di Vesta, era quello dei nemici esterni. Ma per vincerlo, per superarlo, c'era un grande assicuratore che vi provvedeva senza contratti di assicurazione; era lo Stato, unità viva e possente, alla cui sorte la sorte dei singoli era indissolubilmente legata nella vita e nella morte, nella gioia e nella sventura. Questa, o Signori, fu la più alta, la più nobile forma di assicurazione che Roma ha dato ai suoi cittadini.

* * *

9. Ma c'era, a Roma, una classe di persone che non godeva del privilegio di poter pronunciare con fierezza le parole solenni: *civis romanus sum*; di persone deboli e indifese, senza protezione, senza famiglia, senza affetti; una classe di persone nate non per comandare, ma per obbedire e per servire, la cui vita senza speranza e senza ideali, non era che sacrificio e mortificazione. Erano questi gli schiavi, erano gli umili lavoratori, gli appartenenti all'*opificum vulgus*, disprezzato da Livio e da Cicerone.

Ebbene, proprio tra questi diseredati, tra questi perseguitati dalla sorte avversa, sboccia il primo germe fecondo della santa e benefica idea dell'assicurazione, che preparerà la forma della mutua. Riuniti nei *collegia funeraticia*, nei *collegia tenuiorum*, essi cercano e trovano nell'unione quella forza che ai singoli manca. Privi di protezione esterna, si procurano reciproca protezione; privi di famiglia, si creano una famiglia artificiale. La fraterna comunione di vita, cementata dalla comunione di sacrifici, di dolori, di pene, suscita nei loro cuori sentimenti prima ignoti, affetti prima sconosciuti. Versando nella cassa del *collegium* la modesta e sudata *stips menstrua*, si procurano i mezzi per soccorrere nella sventura, per curarsi nelle malattie, per assicurarsi nel sepolcro comune più serena la pace eterna della tomba. Ho detto che nelle associazioni professionali romane si sviluppa il primo germe dell'idea dell'assicurazione. È controverso fino a qual punto codesto sviluppo sia avvenuto. Qualche scrittore — l'Hübner, ad

esempio (1) — fondandosi sull'epiteto: *salutare* attribuito ad alcuni *collegia* (2) — epiteto che deriverebbe da *salus* nel senso di vita — ha riscontrato in questi la natura di mutue assicuratrici sulla vita. Altri credono invece che la carità e l'aiuto reciproco fra i soci, in particolare nel caso di malattia, avessero carattere contingente e occasionale e che in ogni caso a questi compiti provvedessero offerte straordinarie e non le somme raccolte nella cassa dell'ente.

Senza entrare nel merito della questione, basta a noi aver constatato che Roma ha gettato il primo seme da cui sboccierà la meravigliosa fioritura delle mutue assicuratrici dell'epoca moderna.

II.

10. L'Impero, che Virgilio cantò « senza fine », e di cui Orazio esaltò la grandezza nel superbo vaticinio del carme secolare, crolla invece come un colosso di creta, percosso dall'ala funerea del dodicesimo avvoltoio romuleo. L'onta delle invasioni barbariche inizia per l'Italia straziata il periodo dell'abbiezione e della vergogna. Sotto la violenta stretta del rude e fiero conquistatore, tutti gli impulsi della vita civile sembrano spenti, tutte le energie della vita sociale inaridite. Ma fu breve per noi il periodo barbarico; breve come una notte polare — permettete anche a me di richiamare la bella immagine del Macaulay — in cui appena l'ultimo bagliore del tramonto si è spento verso occidente, la tenue luce della nuova aurora si diffonde, ad annunciare un nuovo limpido giorno. Nel secolo undecimo gli impulsi della vita civile, che parevano spenti, si ridestano, le energie della vita sociale, che sembravano inaridite, riprendono nuovo slancio e trasfondono nel popolo redento una nuova ardente giovinezza. Lavoro sonante di officine, fervore di traffici e di attività commerciale, pervadono tutte le fibre della nazione, mentre dalle città marinare salpano le navi a debellare corsari, a fondare colonie, a conquistare mercati. Si prepara così il terreno

(1) Citato in: WALTZING, *Étude historique sur les corporations professionnelles chez les Romains*, Louvain, 1895, vol. II, pag. 303.

(2) Ad es., quello di Coimbra, di cui fa cenno l'iscrizione riportata in WALTZING, *op. cit.*, vol. III, pag. 3.

favorevole al sogere dell'assicurazione. Sul robusto tronco della tradizione giuridica italiana — che italiana sia l'origine dell'assicurazione è ormai da tutti gli studiosi riconosciuto — cresce un nuovo fresco virgulto.

11. Il suo sviluppo è stato però lento e faticoso.

I più remoti precedenti li possiamo sorprendere nelle fonti dell'alto Medio Evo. Più numerosi — per via di quello spirito di solidarietà di cui ho fatto cenno in principio, e che assume, nei gruppi in cui si rifugia l'individuo, privo della efficace tutela dello Stato, manifestazioni e forme particolarmente intense — quelli che preludono alla mutua; qualcuno che in qualche modo richiama alla nostra mente l'idea ispiratrice delle moderne assicurazioni a premio.

È stato già citato (1) un capitolare di Carlo Magno, il quale, dopo aver sancito il divieto di *gildonea* — o come precisa Lotario (2) — di *conspiraciones* confermate da giuramento, di *collectae ad malum faciendum*, ecc. — aggiunge: *alio vero modo de illorum elemosinis aut de incendio aut de naufragio* (3). Le *convenientiae* fatte con tale oggetto sono, come si vede, ammesse e riconosciute, purchè anche in esse *nemo iurare praesumat*. Credo si possa senza difficoltà ammettere che queste *convenientiae* adempivano alla funzione e presentavano certi elementi e caratteri propri di assicurazioni mutue contro i danni dell'incendio e del naufragio.

Ben più lontane, certamente, dalla moderna assicurazione a premio, ma — sotto certi aspetti — più interessanti per l'indagine dei mezzi escogitati per realizzarne il fine, per adempierne, in qualche modo, la funzione, sono certe formule del secolo IX della collezione sangallense (4). Ve ne richiamo un esempio: quello della *Karta illius qui in bellum profecturus..... matrem cum uxore, cum filio*

(1) PERTILE, *Storia del dir. it.*, vol. IV, pag. 690, nota (38).

(2) LOTH., 55 e 57. Cfr. LOTH., 4.

(3) KAR. MAGNI, 13.

(4) In: *Mon. Germ. Hist., Legum, Sectio V: Formulae*. Parte II, pag. 380 seg. Per la determinazione dell'età di codeste *Formulae*, vedi ZEUMER, in *Neues Archiv. d. Gesellschaft f. ält. deut. Geschichtskunde*, vol. VIII, Hannover, 1883, pag. 529 seg.

vel filia parvula reliquerit. Costui, incertitudinem huius vitae perpendens, fa la tradizione di certe sue proprietà ad un monastero, ea tamen ratione ut si, Deo miserante, sanus in patriam fuero regressus, quamdiu voluero, sub censu unius denarii possideam, redemptione mihi sub 4 denariis, quodcumque voluero, concessa. Egli provvede poi al modo di assicurare, sia il godimento, sia la *redemptio* dei beni trasferiti al monastero, alla madre, alla moglie, e Dio non voglia, agli eventuali orfani figli, disponendo che se proprio nessuno richiederà la *redemptio*, *suprascripta loca ad praedictum coenobium revertantur* (1). Che l'idea dell'assicurazione sia viva e presente in questo interessante documento, credo non si possa negare. Esso ci offre un esempio dei mezzi escogitati per realizzarne il fine, prima che sorgesse il contratto di assicurazione.

12. — Ma è tempo che, abbandonando i remoti precedenti, ci accingiamo a ricostruire brevissimamente la formazione e lo sviluppo del nostro istituto. Dobbiamo ritornare al commercio marittimo.

Nelle convenzioni in cui si concretò la forma giuridica dell'attività commerciale nella seconda metà del Medio Evo, il rischio marittimo fu oggetto di particolare considerazione. Se la parte stipulante lo assumeva a suo carico, si inseriva nel contratto la clausola: « salvi in terra »; se lo respingeva da sè, codesta clausola era sostituita dall'altra: « a rischio pericolo e fortuna di mare e genti » (2). Col tempo il rischio, invece che essere preso in considerazione nel contratto principale, divenne, col premio pattuito quale corrispettivo, elemento integrante di un contratto indipendente ed autonomo. In questo momento il contratto di assicurazione a premio per il trasporto di merci, entra decisamente e definitivamente nella vita giuridica.

È certo che nella seconda metà del secolo XIV esso ebbe sicura e diffusa applicazione a Genova, a Pisa, a Firenze. Ma è difficile sorprendere i primi incerti e tenui vagiti della nuova creatura. Il problema è oggetto di appassionante discussioni. Ma io non posso

(1) *Formulae* cit., *Collectio sangallensis*, n. 8, a pag. 401-2.

(2) Si veda in proposito Bensa, *Il contratto di assicurazione*, cit., pag. 21 seg. Cfr. DAVIDSOHN, *Geschichte von Florenz*, vol. IV, p. 2^a, Berlin, 1925, p. 224.

dedicarvi qui che rapidissimi cenni. Secondo alcuni autorevolissimi studiosi – il Goldschmidt ed il Bensa ad esempio – dell'assicurazione ci offrirebbe notizia già il *Breve portus Kallaritani* del 1318, (1) contenente le norme emanate dal comune di Pisa per il porto di Cagliari, allora soggetto al suo dominio. Un paragrafo del citato Breve, il 47°, vieta ai sensali « di andare o mandare per sè o per altri ad alcun legno vegnente al porto di Bagnaia di Castello, ovvero stante nel detto porto, in alcun modo o ragione per quello legno naulegare u sigurare ».

Qual'è il significato della parola « sigurare »? Il Goldschmidt, il Bensa ed altri moderni scrittori credono – ripeto – che essa abbia proprio riferimento all'assicurazione marittima. Accettando tale interpretazione, si potrebbe forse – tutte le ipotesi più o meno peregrine sono consentite, di fronte ad un testo così sibillino – riscontrare un ulteriore riferimento al nostro istituto in un altro paragrafo dello stesso *Breve*, il ventunesimo, nel quale i consoli giurano che non chiederanno per sè e per gli ufficiali dipendenti, alcun contributo straordinario per i loro « salari e amescere », contentandosi « della intrata del naulo, delli pondi che si recassero in delli legni sigurati per lo porto senza naulo ».

Nel paragrafo 47 sarebbe fatto riferimento – ammesso che la voce *sigurare* riguardi proprio la sicurtà – allo stretto vincolo che allora esisteva, fra l'assicurazione ed il noleggio. Risulta, infatti, anche da altre fonti, che i primi assicuratori furono proprio, normalmente, le persone stesse che trasportavano le merci. Nessuno meglio di loro poteva avere la sicura fede – fondata sulla coscienza della propria esperta abilità – di far giungere il carico a felice destinazione. Si aggiunga che il noleggiatore– assicuratore era nella favorevole condizione – per le ragioni ora accennate – di poter pretendere un premio di assicurazione notevolmente inferiore a quello che avrebbe dovuto chiedere un terzo (2).

Nessuna difficoltà si oppone però ad ammettere che il collegamento del noleggio con l'assicurazione, se era normale non fosse affatto necessario. Il paragrafo 21° del Breve cagliaritano potrebbe

(1) In: BONAINI, *Statuti inediti della città di Pisa*, vol. II, pag. 1083 seg.

(2) Cfr. BENSA, *Il contratto d'assicurazione*, cit., pag. 54.

quindi riferirsi – a differenza dal 47° – all'ipotesi del distacco dell'assicurazione dal noleggio (quest'ultimo parla di *naulegare u sigurare*, il primo di *legni sigurati..... senza naulo*) e informarci che ai consoli e agli ufficiali del porto, come spettava un'« intrata » sul prezzo dei noleggi, così era dovuta una percentuale sul premio di assicurazione del carico. Codeste « entrate » e codeste percentuali avrebbero costituito quel fondo che doveva servire al pagamento dei salari ad essi consoli e agli altri ufficiali da loro dipendenti.

Una cosa mi pare, ad ogni modo, certa – su questo punto sono d'accordo con lo Schaube (1) –, che la voce *sigurare* presenta lo stesso significato così nel § 47°, come nel 21° (e anche nel 34°). Se nel primo essa si riferisce all'assicurazione, non può non riferirsi anche nel secondo. Ma è proprio fondato tale riferimento ? O non è invece maggiormente plausibile qualche altra interpretazione, ad esempio, quella proposta dello Schaube, il quale sostiene che « *sigurare per lo porto* » non altro significa che « assicurare la nave per il servizio del porto » ? (2). Insomma, nessuno può con sicurezza affermare che il *Breve cagliaritano* – come, del resto (basti ricordare la critica svolta, contro il valore di queste testimonianze, dallo Schaube) (3) gli Statuti di Calimala (redazione latina del 1301), pure citati dal Goldschmidt (4) e i libri della ragione di Francesco del Bene e compagnia (1319–20) richiamati dal Bensa (5) – offre sicura notizia dell'esistenza dell'« assicurazione a premio agli albori del secolo decimoquarto ».

Molto discusso è un altro documento del 1329, il quale, secondo un'autorevole opinione – accolta e sostenuta con calore in un recentissimo scritto dal mio valoroso collega Valeri – conserverebbe il ricordo di due (o almeno di uno) contratti di assicurazione a pre-

(1) *Die wahre Beschaffenheit der Versicherung in der Entstehungszeit des Versicherungswesens*, in: *Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik*, 3ª serie, vol. V, Iena, 1893, p. 51.

(2) *Jahrbücher f. Nationalökon. u. Stat.* cit., 3ª serie, vol. V, pag. 51.

(3) *Op. cit.*, pag. 494–504.

(4) *Constitutum artis et universitatis mercatorum Kallismale de Florentia*, lib. II, rub. 3. Vedi GOLDSCHMIDT, *Storia universale*, cit., pag. 277–78.

(5) *Il contratto di assicurazione*, cit., pag. 50 seg.

mio. Per non tediarvi con un troppo lungo discorso esporrò in una nota le ragioni del mio dubbio sul valore della testimonianza offerta da questo interessante documento (1).

Concludendo, possiamo adunque affermare che anteriormente alla seconda metà del secolo decimoquarto, prove inoppugnabili dell'esistenza dell'assicurazione a premio non ne esistono, o, per lo meno, non ne sono, fino ad oggi, a noi pervenute.

(1) Si tratta - lo descrivo con le parole stesse del VALERI (in: *Rivista del diritto commerciale*, a. 1928, I, pag. 601 seg.) - di un «atto pubblico di quietanza ricevuto in Grosseto il 22 aprile 1329 dal notaio Mino del fu Ser Neri, . . . del quale atto furono parti Ottobono del fu Pagano de' Marini, genovese (in nome proprio e del *milite* Gaspere de' Grimaldi) e Bonaccorso del fu Giovanni della Società Acciaiuoli di Firenze . . . Il pagamento, comprovato dalla quietanza, costituisce esecuzione di due precedenti contratti (il cui testo è rimasto finora sconosciuto) poco prima conclusi in Genova, rispettivamente, con lo stesso Ottobono e con Gaspere de' Grimaldi, da Niccolò Guicciardini, altro socio della Società Acciaiuoli: Bonaccorso paga a Ottobono fiorini 1450 per nolo di cuoio, lana e agnelline trasportate da Tunisi in tre galee, 2450 per sicurtà e rischio su detta mercanzia, e 272 ½ spettanti al de' Grimaldi per rischio e sicurtà sempre su detta mercanzia».

Riporto dal Valeri anche il testo del documento nella parte fondamentale, trascrivendo in corsivo i brani più importanti e più discussi: «... cunctis quidem pateat evidenter quod dominus Octobonus olim domini Pagani de Marinis de Civitate Janue coram me notario et testibus infrascriptis fuit confessus et contentus se habuisse et recepisse a Bonacurso olim Joannis de Societate Acciaiuolorum sotiis suis de Florentia, ipso Bonacurso dante et solvente pro se et pro dictis Acciaiuolis sotiis suis, *in una parte* florenos auri mille quadringentos quinquaginta infra pagamentum de naulo coriorum, lane et agnellinarum dicti Bonacursi et Acciaiuolorum predictorum sotiorum suorum, quam mercanciam dixit quod tulit de Tunisi dictus dominus Octobonus in tribus suis galeis. *Et in alia parte* fuit confessus et contentus dictus dominus Octobonus se habuisse et recepisse a dicto Bonacurso, ipso dante et solvente pro se et pro dictis Acciaiuolis sotiis suis, duo millia quadringentos quinquaginta florenos auri *in pagamento de illa quantitate quam dictus dominus Octobonus recipere debebat pro securitate et risico sibi facto super dictam mercanciam. Quod nauliciamentum et securitatem factum fuit per Nicholaum Guicciardinum sotium dicte Societatis de Acciaiuolis* in civitate Janue predicta, hoc anno presenti de mense martii proxime preteriti, ut dixerte patet manu Dominici notarii de dicta civitate Janue. Item fuit confessus et contentus dictus dominus Octobonus, tamquam procurator domini Gaspalis militis de Grimaldis

13. Ed ora un cenno di un altro problema. Quale veste giuridica assunse, in origine, il contratto di assicurazione a premio, del cui sorgere conosciamo ormai la data approssimativa? Il tradiziona-

de dicta civitate Janue, procuratorio nomine pro eo, se habuisset et recepisset a dicto Bonaccorso dante et solvente pro dicta Sotietate ducentos septuaginta duos florenos auri et dimidium in pagamento de risico et securitate facta per dictum dominum Gaspalem supradicto Niccolao Guicciardino pro supradictis mercantiis . . . ».

Secondo l'opinione autorevolissima del BENSA (*Il contratto di assicurazione nel medio evo*, Genova, 1884, pag. 53) e quella originariamente manifestata (nello scritto: *Zur Geschichte der Seeversicherung*, in *Juristische Abhandlungen-Festgabe für G. Beseler*, Berlin, 1885, pag. 208-9) dal GOLDSCHMIDT (il quale però, nella più recente *Storia universale del diritto commerciale* - trad. Pouchain e Scialoja, pag. 277-78 - si manifesta molto perplesso e dubita, fra l'altro, che entrambi i contratti a cui si riferisce l'atto di quietanza ricevuto dal notaio senese Mino del fu Ser Neri siano proprio contratti di assicurazione), il nostro documento offrirebbe le prime precise e dirette notizie del contratto di assicurazione a premio. Contro questa interpretazione, lo SCHAUBE in *Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik* cit., 3ª serie, vol V, Jena, 1893, pag. 41 seg.; 504 seg.) ha opposto gravi e meditate obiezioni, fondate, da una parte sulla elevatezza del primo dei due presunti premi di assicurazione, per un carico di merci di limitato valore, dall'altra sulla formula usata nella quietanza per quella delle due assicurazioni che sarebbe stata stipulata fra Niccolò Guicciardini e Ottobono de' Marini. Infatti, quest'ultimo dichiara di aver ricevuto la somma di 2450 fiorini . . . *pro securitate et risico SIBI facto super dictam mercanciam*; e aggiunge che il *nauliciamentum* e la *securitas, factum fuit PER Nicolaum Guicciardinum*. Risulterebbe quindi che assicuratore sarebbe stato il rappresentante della Società degli Acciaiuoli, cosa questa assurda, perchè in tale ipotesi, essendo il carico giunto felicemente a destinazione, detta Società non avrebbe dovuto pagare il premio. Nel suo recente, interessantissimo studio sopra citato, il VALERI cerca di superare le obiezioni dello Schaub e sostiene che la quietanza contiene il riferimento a due veri contratti di assicurazione a premio. L'elevata misura del premio troverebbe la sua giustificazione nelle seguenti circostanze di fatto: a) che l'importazione a Firenze delle mercanzie caricate sulle tre galee di Ottobono, ebbe luogo in regime di alti prezzi; b) che tali mercanzie, durante il viaggio da Tunisi a Grosseto, furono esposte ad un rischio straordinario di guerra, a cui doveva corrispondere, soprattutto in quelle condizioni primordiali, un premio di tasso superiore di gran lunga al normale.

Le notizie raccolte e le considerazioni svolte dal V. in merito a queste circostanze di fatto, si possono senz'altro considerare convincenti. Ma il ten-

lismo proprio della giurisprudenza di tutti i tempi e particolarmente vivo in quella medievale, non consentiva che esso si rivestisse subito di una forma distinta ed autonoma, ciò che avrebbe, fra

tativo di spiegare — per far figurare Ottobono de' Marini come assicuratore, e non . . . come assicurato! — « l'inversione dei termini, *sibi* anzichè *ab eo*, riflettente i subbietti della *securitas* e del *risicum* nel contratto di Ottobono de' Marini, inversione di termini che . . . risulta nettissima dal confronto con le corrispondenti formule relative al contratto di Gaspere de' Grimaldi », per quanto ingegnoso, non può, a mio parere, convincere.

Non ho difficoltà ad ammettere col V. che l'inciso: *pro securitate et risico sibi facto*, possa essere tradotto a un dipresso così: « per la sicurtà e per il rischio a sè addossato ». Tradotto così l'inciso, non risulta da chi sia stata assunta la *securitas*. Sembra quasi che il diligente e scrupoloso notaio si sia reso conto di questa circostanza e abbia voluto, nell'inciso che segue, togliere qualsiasi dubbio in proposito; precisando che la *securitas* (vedremo più avanti quale significato si debba attribuire a questa parola) è stata data da quello stesso Niccolò Guicciardini che ha concluso il contratto di noleggio: *quod nauliciamentum et securitatem factum fuit PER Nicolaum Guicciardinum* (che il notaio abbia riferito il participio a: *nauliciamentum* [*factum*] e non a: *securitas* — accessorio, come giustamente osserva il V. — è più che naturale. Egli ha voluto dire, presso a poco: *quod nauliciamentum*, « e relativa *securitas* », *factum fuit* . . .).

Questo chiarimento toglie, se non erro, qualsiasi valore al richiamo, fatto in nota dal V., a favore della sua interpretazione, del lodo arbitrale del 31 luglio 1370, pubblicato dal Bensa (*Il contratto di assicurazione*, cit., *Documenti*, n. X, a pag. 203-9). Da esso « risulta — scrive il V. — che Goffredo Marini da Portovenere, capitano ed armatore d'una nave poi naufragata, l'aveva assicurata in Bruges per 600 scudi . . . Ebbene, nel conto di dare e avere, relativo ai rapporti fra Goffredo Marini e i partecipi della nave, che è trascritto nel lodo medesimo, è detto “*Gotifredus Marinus debet . . . PRO SECURITATE FACTA in Brugis — sc. DC* „. Ecco dunque un *facere securitatem* riferito all'assicurato e non già all'assicuratore! ». Ora, che l'espressione « *facere securitatem* » abbia significato ambiguo e possa riferirsi così all'assicurato come all'assicuratore, è più che evidente. Ma nella nostra quietanza Ottobono de' Marini dichiara di aver ricevuto la somma di 2450 fiorini, non genericamente: *pro securitate facta*, ma: *pro securitate sibi facta*. Quel *sibi* toglie qualsiasi incertezza e ambiguità, dimostrando che a lui e non da lui era stata fatta la sicurtà. A questo punto l'incertezza poteva riguardare soltanto la persona del datore di sicurtà. Ma anche tale incertezza è stata tolta — come ho rilevato più su — con la dichiarazione che la sicurtà, insieme col noleggio, è stata fatta da (per) Niccolò Guicciardini. Con perfetta corrispondenza, nel lodo genovese

l'altro, sollevato delicate questioni di legittimità della convenzione. Anche nei riguardi della sicurtà trova pertanto applicazione una legge che presiede allo sviluppo delle istituzioni giuridiche. Quando

l'incertezza dell'espressione: *pro securitate facta*, contenuta nel conto di dare e avere, è stata eliminata senza possibilità di dubbio dall'inciso che segue: «... *scutos auri sexcentos, EIDEM Gotifredo assecuratos in Bruges ad rixicum dicte coche PER Octobonum de Marinis et Constantinum Portonarium* ».

Nel nostro documento si parla, adunque, di *securitas SIBI facta* . . . PER *Niccholaum Guicciardinum*, nel lodo genovese di: *scuti* . . . EIDEM *assecurati* . . . PER *Octobonum de Marinis et Constantinum Portonarium*. Come si vede, il documento richiamato dal V., non soltanto non prova nulla a favore della sua interpretazione, ma offre invece argomenti notevoli per dimostrarne l'insostenibilità.

Ma anche nella stessa nostra quietanza, una conferma inoppugnabile che datore della *securitas* nel primo contratto è stato Niccolò Guicciardini, è offerta dal confronto con l'inciso relativo al secondo contratto (*quod nauliciamentum et securitatem factum fuit PER N. G. — de risico et securitate facta PER dominum G.*). Come si ammette — e non si può non ammettere — che la seconda *securitas* è stata fatta da (*per*) Gaspere de' Grimaldi, si deve necessariamente ammettere che la prima è stata fatta da (*per*) Niccolò Guicciardini (cade quindi anche la costruzione tentata dal BOGNETTI — in: *Rivista del diritto commerciale*, fasc. 3-4, a. 1930, pag. 279 — il quale, volendo mantenere al *sibi* il « significato più ovvio », fa intervenire, quasi direi, come . . . *deus ex machina*, un terzo ignoto assicuratore). Il voler fare apparire assicuratore Ottobono è, insomma, impresa assolutamente disperata.

La conclusione a cui conducono ineluttabilmente i rilievi esegetici ora esposti, trova — mi pare — ulteriori conferme in altro ordine di considerazioni. Non appare, ad esempio, cosa del tutto normale che in Toscana un istituto nuovo come il contratto di assicurazione a premio si sia manifestato improvvisamente già maturo e completo nei suoi lineamenti, senza che in qualsiasi modo risulti — come avviene, ad esempio, a Genova — qual'è stato lo sviluppo — necessariamente lento e graduale — attraverso il quale esso dev'essersi staccato e differenziato da istituti precedenti, che in modo meno perfetto dovevano adempiere la medesima funzione. Si aggiunga che i due contratti riproducenti codesto nuovo istituto sarebbero stati rogati proprio da un notaio genovese a Genova, dove l'assicurazione a premio non si era ancora affermata come istituto autonomo, ma veniva dissimulata — come vedremo più avanti — sotto la veste del mutuo o della compravendita e dove — come è noto — la parola *securitas* era usata con significato completamente diverso.

Come risulta, per le ragioni esposte, inaccettabile l'interpretazione tradizionale, così credo si debba escludere quella proposta dello Schaubé, il quale

sorge, nell'organismo del diritto, una nuova funzione, questa, prima di consolidarsi nella struttura di un istituto indipendente, viene esercitata, sia pure in modo meno perfetto, da quelli, fra gli

riscontra nel contratto concluso fra Ottobono de' Marini e Niccolò Guicciardini gli estremi di un prestito marittimo a scopo assicurativo. Contro questa opinione trovo convincenti le critiche formulate dal Valeri e particolarmente quella che la nostra quietanza non è conciliabile « con la figura giuridica del prestito assicurativo, per la semplicissima ragione . . . che essa non accenna affatto all'elemento che sarebbe essenziale, alla restituzione del capitale prestato, non potendosi senza uno sforzo ingiustificato considerare dovuta tale restituzione « a titolo di sicurtà e di rischio » (*op. cit.*, p. 620).

E allora? Di fronte ad un documento così sibillino ed a tentativi di interpretazione altrettanto numerosi e autorevoli quanto poco convincenti, sia consentito anche a me di proporre — pur con scarse speranze di vederla accolta — la mia brava spiegazione.

Penso che Ottobono de' Marini dev'essersi trovato molto incerto e perplesso prima di accettare la proposta fattagli dalla Società Acciaiuoli, considerando il grave rischio a cui il trasporto delle merci andava incontro, dato che esso doveva avvenire proprio attraverso quel tratto di mare che (su questo punto, ripeto, la dimostrazione offerta dal V. — che completa quella già data dallo Schaube — è pienamente riuscita) era infestato dagli atti di pirateria compiuti specialmente dai fuorusciti genovesi. Non trovo assurdo supporre che, per decidersi ad accettare l'offerta, egli abbia preteso, non solo il prezzo del noleggio (1450 fiorini d'oro), ma in più la forte somma di 2450 fiorini (da pagarsi incondizionatamente, e quindi anche nell'ipotesi del felice esito del viaggio) quale compenso per il grave rischio straordinario di guerra, a cui esponeva, in relazione a « *dicta mercancia* », per causa del trasporto della « *mercancia* », anche le sue galee e relativo equipaggio. Tenendo presente la concisione propria delle quietanze, appare più che spiegabile l'uso dell'espressione sintetica: *pro . . . risico sibi facto* (= per il rischio addossato, non alla propria persona, ma alle proprie cose: in particolare le galee e l'equipaggio). Ottobono avrebbe, in sostanza, pattuito con la Società Acciaiuoli una somma globale di 3900 fiorini d'oro, di cui una parte, cioè 1450 fiorini, quale corrispettivo del noleggio (. . . *fuit confessus et contentus se habuisse et recepissee . . . IN UNA PARTE florenos auri mille quadringentos quinquaginta infra pagamentum de naulo coriorum*, ecc.) e l'altra parte a copertura del rischio (ET IN ALIA PARTE *fuit confessus et contentus . . .*). Ciò risulta, mi pare, confermato all'evidenza dall'espressione contenuta in quest'ultimo inciso: . . . DE ILLA QUANTITATE quam . . . *Octobonus recipere debebat pro securitate et risico sibi facto . . .* = « di quella parte della somma globale che O. doveva ricevere per la sicurtà e per il rischio a sè addossato ». L'elevatezza del compenso straordinario richiesto a copertura del rischio, altret-

istituti già esistenti, che meglio possono esercitarla. Le fonti genovesi, acutamente studiate e sapientemente interpretate dal

tanto straordinario, giustifica perfettamente, non solo la separata pattuizione di esso, ma anche la separata menzione fattane nella stessa quietanza.

Con tale interpretazione del contratto concluso fra il rappresentante della Società Acciaiuoli e Ottobono de' Marini – interpretazione che toglierebbe, naturalmente, qualsiasi valore al nostro documento come prova dell'esistenza della vera assicurazione a premio nel 1329 – si concilia benissimo quella della convenzione conclusa con Gaspare de' Grimaldi. Confrontando le espressioni usate per giustificare il pagamento delle somme dovute dalla Casa Acciaiuoli, da una parte ad Ottobono e dall'altra a Gaspare de' Grimaldi, si rileva che le parole *securitas* e *risicum* sono abbinate in entrambi i casi. Nel primo però l'elemento che acquista valore preponderante e che costituisce il titolo che dà fondamento al credito di Ottobono, è quello del rischio a lui addossato: *pro securitate et RISICO SIBI FACTO*. Nel secondo, invece, i due termini si trovano invertiti, così che l'elemento preponderante appare la *securitas* fatta da Gaspare de' Grimaldi a Niccolò Guicciardini: *in pagamento de risico ET SECURITATE FACTA per dictum dominum Gaspalem supradicto Niccolao Guicciardino*.

Ora, qual'è il significato della parola *securitas* in quest'ultimo caso? Il VALERI trova « sostanzialmente esatta la valutazione del rapporto fra i due contratti, fatta dall'EHRENZWEIG (*Krit. z. Gesch. d. Seeversicherung*, in: *Asssekuranz-Jahrbuch.*, XI, a. 1890, 3, 33-4), e consistente nell'attribuire al contratto con Gaspare de' Grimaldi il carattere di una assicurazione contro la insolvibilità di Ottobono de' Marini (*assicurazione del credito*) ». Ma è evidente che se dev'essere – come credo di aver dimostrato – esclusa l'interpretazione tradizionale in merito al primo contratto, cade necessariamente anche quella relativa al secondo, tanto nell'ipotesi che lo si configuri come un'*assicurazione del credito*, quanto in quella che lo si qualifichi, col Valeri, come una *doppia assicurazione*. Non è possibile parlare di assicurazione contro l'insolvibilità di Ottobono *assicuratore*, se Ottobono figura, nel primo contratto, non come assicuratore ma – sia pure nel senso tutto speciale sopra chiarito – come *assicurato*.

I rilievi, contro tale interpretazione si potrebbero, del resto, facilmente moltiplicare. Basti qui soltanto osservare che il *risicum* a cui si riferisce ripetutamente il documento è sempre quello relativo al trasporto marittimo. Anche nell'inciso riguardante il secondo contratto si parla esplicitamente di *risicum et securitas facta* . . . PRO SUPRADICTIS MERCANTIIS. Considerando tale contratto come un'*assicurazione del credito*, il rischio viene quindi arbitrariamente mutato, in contrasto con le precise ed inequivocabili parole del documento. Esclusa, pertanto, anche in merito al secondo contratto, l'interpretazione tradizio-

Bensa, dimostrano che l'assicurazione si mascherò, inizialmente, nella forma giuridica del prestito a cambio marittimo (1). In

nale, non avrei difficoltà ad aderire, su questo punto, all'opinione dello SCHAUBE (*op. cit.*, pag. 507), il quale ritiene che Gaspare de' Grimaldi abbia prestato, in sostanza, una specie di *securitas de non offendendo*. Dalla dimostrazione offerta dallo stesso Schaube e confermata dalle diligenti ricerche del Valeri, risulta, come già è stato ripetutamente rilevato, che il pericolo maggiore a cui era esposto il trasporto delle merci da Tunisi a Grosseto era proprio dovuto alle azioni piratesche compiute dai fuorusciti genovesi. Appare quindi più che verosimile ammettere che la Casa Acciaiuoli, impegnatasi a pagare, in ogni caso, la cospicua somma complessiva di 3900 fiorini d'oro, si sia decisa a sopportare l'ulteriore limitata spesa di 272 ½ fiorini, per render più probabile il felice arrivo a destinazione delle merci, ottenendo da Gaspare de' Grimaldi — appartenente ad una nobile e potente famiglia genovese, « che coi fuorusciti conservava qualche amichevole relazione » — una garanzia per il trasporto, « con la sua protezione adeguatamente retribuita ». (VALERI, *op. cit.*, p. 617).

La circostanza che, nello stesso nostro documento, a Gaspare de' Grimaldi è attribuita la qualifica di *miles*; il richiamo, fatto dallo Schaube (*op. cit.*, pag. 507) del passo dell'annalista genovese Giorgio Stella che, oltre ad informarci delle accennate relazioni fra la famiglia de' Grimaldi e gli *Extrinseci*, riferisce che proprio nell'anno 1329 Aitone Doria, comandante navale dei ghibellini fuorusciti, avendo catturato, presso la Sardegna, quattro galee dei Guelfi di Genova, *illas . . . et homines earum retinuit*, fatta eccezione per quella del de' Grimaldi (*cui prestiterat ipse Aitonius fiduciam*) alla quale: *cum hominibus permisit et rebus abire*; la notizia — pure richiamata dallo Schaube, circa la convenzione conclusa quasi un secolo dopo (1425) dal Governo fiorentino con un altro Grimaldi che, per 125 fiorini mensili si impegnava a: *non offendere con le sue fuste in mare nostre robe e signor di Monaco*, offrono, mi pare, una serie così notevole di indizi e di coincidenze, da rendere l'interpretazione proposta dallo Schaube, non solo verosimile, ma estremamente probabile.

A conclusione del nostro lungo discorso in merito alla quietanza del 1329 possiamo adunque affermare che l'opinione, che riscontra nei due contratti a cui essa si riferisce la natura giuridica della vera assicurazione a premio, è priva di solido fondamento. Infatti, anche se si voglia accogliere con riserva la parte ricostruttiva della nostra indagine, ci sembra non possano essere facilmente superate le obiezioni a cui presta il fianco l'interpretazione tradizionale.

(1) Vedi Bensa, *Il contratto di assicurazione*, pag. 59 e i documenti riportati a pag. 192 seg. Cfr. GOLDSCHMIDT, *Storia universale*, cit., pag. 281; BONOLIS, *Svolgimento storico dell'assicurazione in Italia*. Firenze, 1901, pag. 31, ecc.

questo, il debitore, che ha effettivamente ricevuto il denaro, si obbliga a restituirlo in altre specie, sotto la condizione del felice arrivo della nave o delle merci; nell'assicurazione, invece, l'assicuratore, che figurava come debitore, fingeva di aver ricevuto a prestito la somma per la quale le merci (o il naviglio) erano state assicurate, e prometteva di pagarla nel termine stabilito, nell'*ipotesi che la nave o il carico NON arrivassero in porto*. Il salvo arrivo della nave o delle merci, figurava pertanto come condizione risolutiva.

Più tardi si trovò preferibile rivestire l'assicurazione nella forma della vendita. L'assicuratore appariva fittiziamente quale compratore, o delle stesse merci assicurate, o di altre cose indicate genericamente, — c'è qui un'altra questione di cui mi manca il tempo per informarvi, (1) — e si obbligava a pagare il relativo prezzo — che in realtà corrispondeva alla somma assicurata — nell'*ipotesi che la nave o le merci non arrivassero a destinazione*. Il felice arrivo del carico fungeva anche in questo caso da condizione risolutiva (2). In tal modo il carico stesso viaggiava a rischio dell'assicuratore — finto compratore. Soltanto più tardi l'assicurazione assumerà una propria e distinta figura giuridica e sarà inizialmente qualificata dalla giurisprudenza come una specie del genere dei contratti innominati, sotto la formula: *do ut facias*. Il modello dell'assicurazione marittima verrà subito adattato a quella dei trasporti terrestri e, nel periodo successivo, si estenderà dall'assicurazione a premio contro i danni, a quella sulla vita.

(1) La questione accennata nel testo, riguarda l'oggetto della finta vendita. Contro l'opinione del GOLDSCHMIDT (*Storia universale* cit., pag. 281 nota (96), il quale considera i documenti genovesi pubblicati dal Bensa (vedi nota precedente) come compere, da parte dell'assicuratore, delle merci assicurate, il VALERI (*L'Archivio Datini e gli studi storici di diritto commerciale*, in *Rivista del diritto commerciale* cit., a. XXVII (1929), n. 7 e 8, parte I, pag. 441-42) sostiene invece che « le cose formanti oggetto della compra-vendita fittizia non sono le cose assicurate ma altre indicate genericamente È immaginario, dunque, l'oggetto stesso della compra-vendita, e le cose assicurate sono in *conditione*, non in *obligatione* ».

(2) Bensa, *Il contratto di assicurazione*, pag. 59 e i documenti riportati a pag. 200, 216 seg., 223 seg., ecc. Cfr. GOLDSCHMIDT, *Storia universale*, pag. 281, BONOLIS, *Svolgimento storico* cit., pag. 31, ecc.

14. Nel periodo in cui il contratto di assicurazione a premio lentamente e faticosamente entrava nella vita giuridica, l'idea dell'assicurazione, concepita nel suo più largo e generale significato, considerata come elemento e come aspetto di una più vasta e grande idea di umana solidarietà, assunse forme varie e manifestazioni superbe.

Il popolo italiano, purificandosi dalle scorie dell'alto Medio Evo, sciogliendosi faticosamente dalle ferree maglie della rete feudale, si ricompone ad unità spirituale e nazionale, nel nome augusto di Roma, attraverso la varietà e molteplicità di libere forme associative, in cui tutte le forze, tutte le energie della vita sociale, animate da un impulso fecondo di attività creatrice, trovano la loro espressione e il loro ordinamento. Nelle città, che, della tradizione latina, furono gli estremi, ma incrollabili baluardi, anche nell'epoca triste della vergogna e dell'abbiezione, le arti, il commercio, le industrie si raccolgono e prosperano nelle associazioni professionali. Il lavoro, disprezzato dalla Roma antica, riceve, nelle nuove piccole Rome, la sua esaltazione e la sua sublimazione; il lavoro, nel cui nome l'Italia ha rivendicato il diritto ad una nuova pacifica, ma non meno grandiosa dominazione mondiale.

Corporazioni mercantili, corporazioni artigiane, consorterie gentilizie, società studentesche, associazioni religiose, sorgono per moto spontaneo, per atto di libera volontà di tutti coloro che hanno comuni diritti da difendere, comuni interessi da tutelare. Al di sopra dei nuclei associativi si erge, come ente coordinatore, il Comune: sintesi dei fini particolari dei gruppi in un fine unitario, organo supremo della tutela degli interessi politici ed economici della collettività cittadina. Fra « quei che un muro ed una fossa serra » si sviluppa un sentimento fraterno di solidarietà. Un nobile spirito di cooperazione anima *maestri*, soci, discepoli, raccolti nelle singole Arti. Nell'atto dell'immatricolazione, la solennità del giuramento impone a ciascuno di contribuire con le proprie forze al perfezionamento tecnico dell'industria, ad assicurare la bontà della merce, la scrupolosa esecuzione del lavoro. Norme severe vietano le adulterazioni, le frodi, impongono, nell'esercizio dell'attività professionale, il sacro dovere dell'onestà. Gli eventuali con-

flitti – se i tentativi di pacifica composizione non sortivano effetto – dovevano essere risolti, o dagli organi giurisdizionali dell'Arte, o da quelli del Comune che, sulle associazioni professionali, esercitava poteri di vigilanza e di controllo. Se la tirannia del tempo me lo permettesse, se l'esposizione non mi portasse fuori dal tema propostomi e se la vostra già provata paziente sopportazione me lo consentisse, vorrei parlarvi della Mercanzia fiorentina (1), in cui si riscontrano analogie interessantissime coi compiti e coi fini propri, da una parte della nostra Magistratura del lavoro, dall'altra del Consiglio nazionale delle corporazioni. Ma voi avete già sentito che pure nella profonda diversità di struttura formale, lo spirito informatore dell'ordinamento corporativo medioevale è quello stesso che alita nell'ordinamento moderno. È la voce della stirpe che nell'uno e nell'altro risuona.

* * *

15. Nella corporazione, santificata dalla fede religiosa che ispirò le sublimi creazioni dell'arte, cementata dagli stessi vincoli, dagli stessi affetti che rendono sacro il consorzio domestico, l'impulso spontaneo alla mutua assistenza, al reciproco aiuto, si concreta in norme e forme che, nell'essenza spirituale, corrispondono alle moderne istituzioni di previdenza, alla moderna « legislazione sociale ». Quando qualcuno dell'Arte (dispone lo Statuto di quella fiorentina dei medici e degli speciali) « a necessità e inopia diverrà, che a lui si provvegga per l'amor di Dio, dei denari della detta Arte,... e se in tale necessità predetta morrà, con la "pecunia" dell'Arte stessa si sostengano le spese della sua sepoltura » (2). Gli infermi erano curati a spese della corporazione e assistiti con le più fraterne premure. Le Arti più ricche – anche in piccoli centri,

(1) Vedi BONOLIS, *La giurisdizione della Mercanzia in Firenze nel secolo XIV*, Firenze, 1901.

(2) CIASCA, *Statuto dell'arte dei medici, speciali e merciai del 1340*. Rub. XXXVI, pag. 144.

come ad esempio, a Gubbio (1), — avevano persino propri ospedali. Le vedove dovevano essere aiutate, gli orfani ricevere *gratis* l'istruzione professionale e potevano tener bottega senza pagamento di tasse; alle orfanelle i calzolai di Salemi mandavano nel dì della festa la ghirlanda e il mazzetto (2). La poesia semplice, ma sublime di queste umili disposizioni, non può non suscitare un sentimento di commozione profonda. In esse vibra l'essenza più nobile della millenaria civiltà « del popolo santo, nel quale l'alto sangue troiano era meschiato ».

Al di sopra delle corporazioni, organo — come ho detto — di coordinazione e di unificazione degli interessi particolari nei fini politici ed economici di ordine generale, si aderisce il Comune, esso pure considerato e sentito come una grande famiglia. L'idea assicuratrice trova nel Comune una nuova, squisita espressione. Quasi tutti gli Statuti italiani contengono disposizioni minuziose e precise, destinate a proteggere i beni e gli averi dei cittadini contro i danni derivanti da devastazioni e specialmente da incendi. Tale protezione assume una forma concreta col rendere il Comune garante e responsabile dei danni stessi, e coll'obbligarlo a risarcirli, nel caso che si siano verificati e che non si riesca a scoprirne l'eventuale autore (3).

Il Comune era adunque — per così dire — l'assicuratore nato dei suoi cittadini ed era l'assicuratore più generoso e più disinteressato. È possibile trovare una espressione più ideale e più elevata di solidarietà civile ?

(1) Vedi CUTURI, *Di alcuni statuti delle corporazioni delle arti nel comune di Gubbio*, Perugia, 1908, pag. 66. Cfr. pag. 8, 98, 104, ecc., ecc. Per Verona, Brescia, Lucca, Modena, cfr. ORLANDO, *Delle fratellanze artigiane in Italia*, Firenze, 1884, pag. 58, nota (4).

(2) Cfr. ORLANDO, *Delle fratellanze*, cit., pag. 58, nota 6.

(3) Si veda in proposito: ZDEKAUER, *Un caso di garanzia per danni patrimoniali nelle origini del Comune*, in *Rivista italiana per le Scienze giuridiche*, vol. XXVIII, a. 1899, fasc. I; LEICHT, *Ricerche sulla responsabilità del Comune in caso di danno*, Udine, 1904; BISCARO, *La polizia campestre negli statuti del comune di Treviso*, in: *Riv. ital. Sc. giur. cit.*, vol. 33, a. 1902, ecc.

* * *

Signori,

Roma, madre augusta, insegnò che soltanto la devozione umile, il sacrificio olocausto del singolo alla maestà dello Stato, possono ridonare al singolo la dignità e la fierezza del cittadino, allo Stato la grandezza e la potenza politica. Il Comune medioevale, figlio di Roma, baldo cavaliere di libertà, insegnò che soltanto la gioia del lavoro che redime, la fraterna solidarietà che sublima, possono dare allo Stato la potenza economica.

Siano per l'Italia nuova questi insegnamenti, comandamenti imperiosi. Diano i figli alla Patria tutti gli affetti del loro cuore, tutte le forze del loro pensiero, tutto l'ardore della loro fede. Dia la Patria ai suoi figli sicurezza di vita materiale, dignità di vita morale, li assista con materna cura nelle loro infermità, renda più serena la loro vecchiaia, sia per tutti ispiratrice e dispensatrice pia della provvidenza benedetta. Liberati dalla cura ansiosa dei beni terreni, sicuri del suo aiuto nel giorno del bisogno, del suo conforto nel giorno del dolore, essi potranno consacrarle con dedizione più completa le energie più pure del loro spirito, gli ardimenti più generosi della loro volontà. Siano essi, per la Patria, scintille di una sola fiamma, palpiti di un solo cuore, vibrazioni di un'anima sola.

La meta superba sarà la grandezza politica e la potenza economica della divina Italia della nostra speranza e della nostra fede. È mèta che non può fallire, perchè infallibile è l'insegnamento, infallibile il comandamento dell'idea latina, che per due volte ha irradiato nel mondo la luce del più alto pensiero civile.